LA GESTIONE NELLO SPORT

Area Giuridico Amministrativa

CAPITOLATO D'ONERI
DISCIPLINANTE L'APPALTO DI SERVIZI
DI GESTIONE ACCESSI, PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI
PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
ANNESSI A ISTITUTI DI ISTRUZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

CAPO I 4
Oggetto e durata dell'appalto di servizi 4
Art. 1 4
Servizi oggetto dell'appalto. 4
Luoghi di prestazione dei servizi 4
Art. 2 5
Durata dell'affidamento del servizio 5
Art. 3 5
Variazioni quantitative 5
Art. 4 6
Nuovi servizi e servizi complementari 6
CAPO II 7
Qualità dei servizi in appalto 7
Art. 5 7
Destinatari del servizio. 7
Soddisfazione dell'utente di A.S.I.S.. Standard richiesti sui servizi 7
Art. 6 9
Carta della Qualità dei servizi A.S.I.S. Sistema di qualità aziendale. Certificazioni QIS HEPA 10001 e UNI EN ISO 14001:2004 9
CAPO III 10
Servizio di gestione accessi e di sicurezza antincendio 10
Art. 7 10
Servizio di gestione accessi. Oggetto 10
Art. 8 14
Modalità di prestazione dei rapporti con l'utente A.S.I.S.. 14
Art. 9 14
Modalità di esecuzione del servizio di gestione accessi 14
Art. 10 14
Modalità di conteggio delle ore in caso di conguaglio annuale 14
Art. 11 15
Termine per le comunicazione delle prenotazioni al servizio gestione accessi 15
Art. 12 15
Servizi di gestione della sicurezza, di prevenzione e gestione delle emergenze. Oggetto 15
CAPO IV 17
Servizio di pulizia 17
Art. 13 17

Servizio di pulizia. Oggetto, definizioni e obblighi di risultato 17
Art. 14 18
Elementi mobili e immobili inclusi nell'appalto 18
Art. 15 18
Ulteriori specifiche delle prestazioni oggetto del servizio di pulizia 18
Art. 16 21
Servizi di pulizia nelle piscine scolastiche. 21
Ulteriori operazioni e specifiche 21
Art. 17 23
Modalità temporali di esecuzione del servizio di pulizia 23
Art. 18 23
Ulteriori obblighi di risultato per il servizio di pulizia giornaliera 23
Art. 19 24
Prodotti utilizzati nei servizi di pulizia 24
CAPO V 25
Norme comuni all'esecuzione 25
di tutti i servizi oggetto dell'appalto 25
Art. 20 25
Personale addetto al servizio. 25
Requisiti, formazione e dotazione del personale 25
Art. 21 26
Gestione delle non conformità 26
Art. 22 26
Prestazioni straordinarie e compensi 26
CAPO VI 28
Altre norme per l'esecuzione del contratto d'appalto 28
Art. 23 28
Responsabile unico dell'Appaltatore. 28
Due supervisori del servizio 28
Art. 24 29
Direttore dell'esecuzione del servizio per A.S.I.S. 29
Art. 25 29
Comunicazione A.S.I.S. e Appaltatore. 29
Controllo sull'esecuzione dei servizi 29
Art. 26 29
Oneri a carico di A.S.I.S. 29
Art. 27 30
Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore 30
in tema di valutazione dei rischi propri e interferenziali 30
Art. 28 31
Altri obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore. 31
Sede operativa dell'Appaltatore 31
Art. 29 32
Assunzione e trattamento del personale dipendente 32
Art. 30 33
Informativa sul personale 33
Art. 31 34
Responsabilità dell'Appaltatore. Polizze R.C.V.T./RCO e furto 34
Art. 32 35
Cauzione definitiva 35
Art. 33 36
Fatturazione e pagamenti 36
Art. 34 37
Conguaglio annuale degli utilizzi degli impianti 37
Art. 35 38
Revisione prezzi 38
Art. 36 38

Subappalto e vicende soggettive dell'Appaltatore. 38
Cessione del contratto. Cessione del credito 38
Art. 37 39
Inadempimenti contrattuali. Penali 39
Art. 38 40
Risoluzione del contratto e sanzioni 40
Art. 39 41
Recesso 41
Art. 40 41
Contratto e spese 41
Art. 41 42
Informativa ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali 42
Art. 42 43
Foro competente 43
Art. 43 43
Disposizioni applicabili 43

CAPO I
Oggetto e durata dell'appalto di servizi

Art. 1
Servizi oggetto dell'appalto.
Luoghi di prestazione dei servizi

1. Il presente Capitolato disciplina l'appalto di servizi dell'attività prevalente di:
   α. gestione accessi e gestione sicurezza, prevenzione e gestione emergenze,
   nonché della prestazione accessoria di:
   β. pulizia,
   negli impianti sportivi annessi a istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, affidati in gestione ad A.S.I.S..
   Gli edifici interessati dal presente appalto sono elencati nell'allegato 1) del presente Capitolato. I medesimi edifici hanno sede nel Comune di Trento. Ciascun edificio può contenere più impianti sportivi. Ciascun impianto ha un proprio orario di apertura/utilizzo e un proprio periodo di apertura/utilizzo.
   In via generale, fatta salva la possibilità per A.S.I.S. di modificare i periodi e gli orari in corso d'appalto a proprio insindacabile giudizio senza che nulla l'Appaltatore possa pretendere al riguardo, gli orari e i periodi di massima per le attività sportive gestite da A.S.I.S. sono:

Palestre e campi calcio.

Orario di prenotabilità giornaliera	
Calendario scolastico (deliberato annualmente dalla Provincia autonoma di Trento)	**Periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche**
• dal lunedì al sabato: dall'orario di messa a disposizione fino alle ore 24.00 • la domenica e festivi: dalle ore 8.00 alle ore 24.00	Orari da stabilirsi solo per impianti resi fruibili previo accordo tra A.S.I.S., Comune di Trento e Istituti scolastici

Piscine.

Orario di prenotabilità giornaliera	
da ottobre a maggio	**da giugno a settembre**
• dal lunedì al sabato: dall'orario di messa a disposizione fino alle ore 24.00 • la domenica e i festivi: dalle ore 8.00 alle ore 24.00	Orari da stabilirsi solo per impianti resi fruibili previo accordo tra A.S.I.S., Comune di Trento e Istituti scolastici

   Tutti gli impianti sportivi oggetto del servizio sono impianti utilizzati anche dagli Istituti scolastici per l'attività didattica, secondo il calendario scolastico deliberato annualmente dalla Provincia autonoma di Trento e l'orario didattico di anno in anno determinato da ciascun Istituto scolastico. Fermo restando che l'utilizzo scolastico effettivo è stabilito da ciascun Istituto scolastico, l'orario massimo di utilizzo degli impianti sportivi sopraindicati da parte delle scuole è, di norma, stabilito nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30 e nell'eventuale giorno del sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
2. Nell'allegato 1), per "frequenza annuale del servizio" si intende:
   – per "ore annuali con servizio custodia e sicurezza": il numero stimato di ore annuali di prenotazione sull'edificio per le quali è richiesto il servizio di gestione accessi e di gestione sicurezza;
   – per "giorni annuali con servizio di pulizia": il numero stimato di giorni annuali di apertura dell'edificio per i quali è richiesto il servizio di pulizia.
3. I servizi devono essere resi con l'osservanza delle norme del presente Capitolato, delle norme di igiene vigenti anche in materia di igiene nelle piscine, delle norme di sicurezza

degli impianti sportivi vigenti in materia e/o dettate da A.S.I.S., delle norme di tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, delle norme degli accordi sindacali nazionali e provinciali relativi al personale impiegato anche se socio di cooperative.

4. Tutti i servizi oggetto del presente Capitolato debbono essere svolti con la costante conoscenza e rispetto degli orari di apertura al pubblico, individuale e associativo, comunicati dall'Ufficio rapporti con l'utente di A.S.I.S., garantendo i risultati dei servizi con la massima flessibilità, efficienza ed efficacia.
5. Gli impianti sportivi annessi a istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono affidati in gestione ad A.S.I.S. fino al 31 maggio 2015. Qualora, successivamente a tale data, A.S.I.S. non fosse il soggetto titolare della gestione in orario extrascolastico, il contratto potrà essere variato ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato.

Art. 2
Durata dell'affidamento del servizio

1. Il presente servizio ha durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di attivazione del servizio, come risultante da apposito verbale di consegna dei locali ed inizio dell'attività sottoscritto dalle parti.
2. Entro la scadenza dell'affidamento ed a insindacabile giudizio di A.S.I.S., il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori quattro anni, alle medesime condizioni stabilite nel presente Capitolato e negli altri atti della procedura, mediante inoltro all'Appaltatore di comunicazione, nelle forme della lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, cinque mesi prima della scadenza.

Nelle more della stipulazione del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, A.S.I.S. si riserva la facoltà di ricorrere all'istituto dell'esecuzione anticipata, tramite inoltro all'Appaltatore di lettera raccomandata a/r o di posta elettronica certificata, autorizzando in tal modo il medesimo ad iniziare le prestazioni contrattuali.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 39 del presente Capitolato, le Parti possono recedere dal contratto a mezzo lettera raccomandata a.r. con obbligo di preavviso non inferiore a 10 (dieci) mesi.
4. Al termine della durata contrattuale, A.S.I.S. potrà richiedere all'Appaltatore la prosecuzione del servizio fino a nuova aggiudicazione. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle condizioni di contratto in corso.

Art. 3
Variazioni quantitative

1. A.S.I.S. si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione e il numero degli impianti ovvero i servizi da prestare sui singoli impianti qualora, per sopravvenute esigenze gestionali si verifichi la necessità di:
   - estendere uno o più servizi a edifici e/o impianti sportivi diversi da quelli indicati all'allegato 1) del presente Capitolato;
   - estendere il servizio a locali, pertinenze e/o aree degli edifici e impianti sportivi indicati all'allegato 1) del presente Capitolato;
   - cessare lo svolgimento dei servizi su edifici e/o impianti sportivi;
   - cessare lo svolgimento dei servizi su locali, pertinenze e/o aree degli edifici e/o impianti sportivi.

2. A.S.I.S. si riserva la facoltà di estendere il servizio di pulizia ad utilizzi scolastici degli edifici e/o impianti sportivi qualora il Comune di Trento o gli Istituti scolastici ne facciano richiesta ad A.S.I.S..

3. A.S.I.S. si riserva altresì la facoltà di sospendere temporaneamente uno o più servizi su edifici o impianti sportivi o aree di impianti sportivi, per giornate o per frazioni di giornata di servizio. La sospensione può essere disposta in occasione di:
   - attività manutentive ordinarie e straordinarie disposte da A.S.I.S., dal Comune di Trento, dagli Istituti scolastici o dalla Provincia autonoma di Trento;

- attività didattiche, sportive o scolastiche in genere organizzate dalle Direzioni didattiche;
- cause di forza maggiore;
- eventi ludico e/o sportivi autorizzati da A.S.I.S. e per i quali non sia richiesto il servizio di gestione accessi e/o di pulizia dell'Appaltatore.

4. Per la disciplina delle varianti introdotte dalla stazione appaltante si applica l'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata da A.S.I.S. nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 4
Nuovi servizi e servizi complementari

1. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, A.S.I.S. potrà affidare nuovi servizi tramite apposito atto aggiuntivo, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'appaltatore del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto di base già presentato e l'affidamento avvenga nei 3 (tre) anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale.
2. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante potrà affidare servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per i servizi complementari non supera il 50 % (cinquanta per cento) dell'importo del contratto iniziale.

CAPO II
Qualità dei servizi in appalto

Art. 5
Destinatari del servizio.
Soddisfazione dell'utente di A.S.I.S.. Standard richiesti sui servizi

1. I servizi oggetto dell'appalto sono resi ad A.S.I.S. e sono percepiti dall'utente di A.S.I.S.. I servizi oggetto dell'appalto resi ad A.S.I.S. sono valutati:
- da A.S.I.S. con gli strumenti di audit (check list). Le check list adottate da A.S.I.S. in sede di audit dei servizi resi sono allegate sub 3) al presente Capitolato;
- dall'utente di A.S.I.S. attraverso i reclami, i suggerimenti e i questionari di indagine di soddisfazione dell'utente;
- dal Comune di Trento e dagli Istituti scolastici a mezzo di propri incaricati e utilizzando proprie metodologie di verifica.

2. All'utente di A.S.I.S. devono essere forniti servizi di pulizia, gestione accessi e sicurezza:
- efficienti ed efficaci;
- guidati dal principio del miglioramento continuo, della soddisfazione dell'utente finale e del raggiungimento degli obiettivi dei servizi appaltati per ciascun impianto sportivo ove è prevista l'erogazione del servizio;
- resi da personale che indossa sempre la divisa idonea, rispettivamente, ai servizi di pulizia, sicurezza e custodia, e che è munito dei dispositivi di protezione individuale, nonché, ai sensi e per gli effetti degli articoli 26, comma 8, 18, comma 1 lett. u) e 20, comma 3, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore);
- resi da personale formato, consapevole, responsabile e adibito a svolgere procedure progettate, organizzate e monitorate.

3. Il personale dell'Appaltatore deve essere formato, essere in grado di prestare particolare attenzione alla soddisfazione dell'utente di A.S.I.S., assicurando al medesimo nell'espletamento dei servizi appaltati:
- servizi adeguati e continuativi;
- sicurezza;
- ascolto e attenzione;
- informazione;
- comunicazione corretta;
- cortesia;
- rispetto;
- puntualità.

4. Sui servizi resi per gli utenti A.S.I.S. minorenni e disabili devono essere destinati addetti con attitudini idonee a svolgere i servizi nello specifico contesto.

5. Il sistema A.S.I.S. – Appaltatore di monitoraggio del servizio sarà costituito da:
- liste di autocontrollo dell'Appaltatore compilate dall'operatore;
- check list dell'Appaltatore compilate dal Responsabile o dal Coordinatore dell'appalto;
- check list di A.S.I.S. e del Comune di Trento;
- reclami e suggerimenti degli utenti di A.S.I.S., ivi inclusi quelli fatti pervenire dal Comune di Trento e dagli Istituti scolastici;
- rilevazione della soddisfazione degli utenti svolta da A.S.I.S..

6. A.S.I.S. rileverà periodicamente il grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto alla qualità attesa dagli utenti medesimi, con riferimento al livello di pulizia dell'impianto e al servizio erogato per la gestione accessi.

7. L'Appaltatore si impegna a riesaminare, anche su richiesta espressa di A.S.I.S., le proprie procedure operative e la propria organizzazione del personale al fine di individuare ed attuare le azioni correttive per il miglioramento dei servizi appaltati.

8. Gli indicatori e i livelli dei servizi che A.S.I.S. adotterà ai fini della valutazione della qualità dei servizi erogati dall'Appaltatore e ai fini della dichiarazione, in corso di esecuzione dell'appalto, della regolare esecuzione del contratto d'appalto sono i seguenti:

PALESTRE		
Indicatore	Frequenza di rilevazione	Standard
Servizio di gestione accessi (indice di soddisfazione utente)	annuale	C.S. index >70%
Servizio di pulizia spogliatoi, docce e servizi igienici (indice di soddisfazione utente)	annuale	C.S. index ≥74%
Servizio di pulizia aree diverse dal locale palestra (audit periodico interno con check list)	trimestrale e eventuale visita ispettiva a seguito di rilevazione di non conformità	Conformità ≥74%
Servizio di pulizia locale palestra (audit periodico interno con check list)	trimestrale e eventuale visita ispettiva a seguito di rilevazione di non conformità	Conformità ≥70%
Servizio di gestione accessi (audit periodico interno con check list)	trimestrale e eventuale visita ispettiva a seguito di rilevazione di non conformità	Conformità ≥74%
Qualità della gestione (reclami dell'utenza sia diretti che pervenuti attraverso l'URP del Comune di Trento)	continua	Numero <20 /anno palestra Tempo risposta <20 giorni

PISCINE		
Indicatore	Frequenza di rilevazione	Standard
Servizio di gestione accessi (indice di soddisfazione utente)	annuale	C. S. index >70%
Servizio di pulizia (indice di soddisfazione utente)	annuale	- ingresso: C.S. index ≥70% - spogliatoi: C. S. index ≥ 73% - bagni, docce e piano vasca: C. S. index ≥75%
Servizio di pulizia (audit periodico interno con check list)	Trimestrale e eventuale visita ispettiva a seguito di rilevazione di non conformità	Conformità ≥75%

Servizio di gestione accessi (audit periodico interno con check list)	Trimestrale e eventuale visita ispettiva a seguito di rilevazione di non conformità	Conformità ≥75%
Qualità della gestione (reclami dell'utenza sia diretti che pervenuti attraverso l'URP del Comune di Trento)	continua	Numero <20 /anno tipologia di impianto Tempo risposta <20 giorni

CAMPI SPORTIVI ALL'APERTO		
Indicatore	Frequenza di rilevazione	Standard
Servizio di gestione accessi (indice di soddisfazione utente)	annuale	C. S. index >70%
Servizio di pulizia spogliatoi, docce e servizi igienici (indice di soddisfazione utente)	annuale	C.S. index ≥ 74%
Servizio di pulizia (audit periodico interno con check list)	trimestrale e eventuale visita ispettiva a seguito di rilevazione di non conformità	Conformità ≥74%
Servizio di gestione accessi (audit periodico interno con check list)	trimestrale e eventuale nuova visita ispettiva in caso di rilevazione di non conformità	Conformità ≥74%
Servizio di manutenzione verde (audit periodico interno con check list)	trimestrale e eventuale visita ispettiva a seguito di rilevazione di non conformità	Conformità ≥75%
Qualità della gestione (reclami dell'utenza sia diretti che pervenuti attraverso l'URP del Comune di Trento)	continua	Numero < 10 /anno campo Tempo risposta < 20 giorni

Art. 6
Carta della Qualità dei servizi A.S.I.S.
Sistema di qualità aziendale.
Certificazioni QIS HEPA 10001 e UNI EN ISO 14001:2004

1. A.S.I.S. si riserva di adottare ulteriori criteri per la misura della soddisfazione dell'utente e per la qualità dei servizi di gestione accessi e di pulizia a seguito dell'aggiornamento della Carta della Qualità dei servizi A.S.I.S. e/o del contratto di servizio tra Comune di Trento e A.S.I.S.. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto a darvi applicazione per quanto di competenza.

2. A.S.I.S. potrà certificarsi QIS HEPA 10001 e UNI EN ISO 14001:2004 su edifici oggetto del servizio del presente Capitolato. In tal caso, A.S.I.S. si impegna verso i propri utenti e verso i propri collaboratori e fornitori a rispettare:

a) le normative vigenti in materia di impianti sportivi, di tutela dell'ambiente, di tutela del trattamento dei dati, di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro e dei frequentatori degli impianti sportivi, di doping nello sport e le altre disposizioni normative applicabili;
b) i requisiti delle norme di certificazione per la Qualità QIS HEPA 10001 e i requisiti delle norme di certificazione UNI EN ISO 14001:2004;
c) quanto indicato nella Carta della qualità dei servizi A.S.I.S..

A questo scopo, qualora A.S.I.S. avesse a certificarsi su impianti oggetto del presente Capitolato, A.S.I.S. richiederà all'Appaltatore:

a) la nomina scritta di un incaricato che si coordini con il responsabile del sistema di gestione per la qualità (SGQ);
b) la collaborazione per il rispetto delle disposizioni e comunicazioni date dal responsabile SGQ di A.S.I.S. dell'impianto sportivo finalizzate all'adempimento dei requisiti delle norme QIS HEPA 10001 e UNI EN ISO 14001:2004 e della Carta della qualità dei servizi A.S.I.S.;
c) il rispetto degli obblighi di legge relativi alla propria attività (sicurezza, tutela ambiente, privacy, norme in materia sanitaria, ecc.).

CAPO III
Servizio di gestione accessi e di sicurezza antincendio

Art. 7
Servizio di gestione accessi. Oggetto

1. Il servizio deve essere garantito in modo continuo e regolare in tutte le giornate e gli orari di apertura degli impianti disposti dall'Ufficio rapporti con l'utente di A.S.I.S. ove compaia la definizione "custodia SI". Il servizio deve essere assolto con un addetto per ciascuno degli edifici indicati all'allegato 1).
2. Tutto il personale addetto al servizio di gestione accessi deve aver:
   - frequentato il corso di primo soccorso;
   - frequentato il corso di formazione rivolto a addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore);
   - conseguito l'attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto al servizio antincendio di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 10.3.1998 rilasciato dal Corpo dei VV.FF. ai sensi dell'art. 3 del D.L. 01.10.1996, n. 512 convertito in L. 28.11.1996, n. 609.

   L'Appaltatore deve fornire ad A.S.I.S., entro 30 giorni dall'inizio dell'appalto, l'elenco del personale addetto al servizio di gestione accessi con indicazione della frequenza del corso di primo soccorso, della frequenza del corso 16 ore, nonché copia dei relativi attestati di frequenza e di idoneità tecnica. L'elenco, con i relativi nuovi attestati, deve essere aggiornato e fornito ad A.S.I.S. almeno semestralmente e comunque aggiornato a seguito di intervenute variazioni sul personale in servizio.

3. Il servizio ha per oggetto la gestione accessi, intesa quale:

3.1. *Portierato e pulizia di ripristino* ovvero:

apertura e chiusura dei locali con personale dotato costantemente di divisa e munito di tessera di riconoscimento, nonché costante controllo degli accessi nei periodi, giorni e ore stabilite esclusivamente da A.S.I.S., in esclusivo rapporto di direzione e coordinamento con essa, attraverso l'Ufficio rapporti con l'utente ed a mezzo dei responsabili amministrativi dell'Appaltatore. Il servizio deve essere curato con personale in grado di accogliere, informare e assistere gli utenti A.S.I.S., riconoscendone il titolo di accesso all'impianto.

E' compito dell'Appaltatore disattivare e attivare i sistemi di controllo e di allarme presenti negli edifici negli orari e per le attività autorizzate da A.S.I.S..

E' compito dell'Appaltatore rilevare ogni elemento di conoscenza relativo alle presenze a mezzo di appositi report forniti da A.S.I.S.. In particolare, i report restituiti compilati dall'Appaltatore devono recare: la presenza o meno del soggetto autorizzato; la conferma dell'utilizzo dell'impianto per l'attività prenotata; l'assenza del soggetto prenotante; il numero di utilizzatori dell'impianto; la firma dell'allenatore; la firma dell'addetto alla rilevazione; l'eventuale tipologia di attività (giovanile, senior,…); l'ora di cessazione del servizio del custode.

E' compito dell'Appaltatore accertare lo stato di pulizia dei locali in uso rilevato al momento dell'apertura degli stessi, provvedendo alla pulizia di ripristino.

E' compito dell'Appaltatore eseguire le pulizie di ripristino durante gli utilizzi ovvero per tutti gli impianti: riordino dei locali e rimozione dei punti di sporco nel cambio turno di utilizzo dell'impianto, con particolare attenzione alla scopatura a secco ovvero l'asportazione dello sporco solido dalle aree e dai locali interessati dall'attività sportiva, ivi compresi gli spogliatoi e i servizi igienici, nonché lo svuotamento dei cestini e di ogni altro recipiente porta rifiuti. Nelle pulizie di ripristino durante gli utilizzi si intendono inclusi i ripassi dei pavimenti delle aree di gioco, specie in caso di successiva presenza di attività sportiva svolta con il corpo a terra. Per le piscine, si intendono incluse le attività previste dal comma 1, punto b), dell'articolo 16 del presente Capitolato.

Il servizio deve essere reso con personale sempre munito di divisa e cartellino di riconoscimento; il personale addetto deve svolgere il servizio con l'ausilio di adeguate attrezzature e adeguata segnaletica che indichi lo svolgimento del servizio.

E' compito dell'Appaltatore comunicare tempestivamente, con software visibile al Direttore dell'esecuzione dell'appalto di A.S.I.S., e comunque entro le 24 ore successive alla rilevazione, le disfunzioni, i guasti, le anomalie tecniche e organizzative, i danni ed ogni altra anomalia relativa allo stato di manutenzione, alla sicurezza di lavoratori e utenti, all'utilizzo degli impianti, alla tutela e conservazione degli impianti e dei beni mobili in essi presenti. In caso di danni, l'Appaltatore deve comunicare ad A.S.I.S., ove conosciuto, il nominativo del soggetto responsabile e il momento del rinvenimento del danno.

E' compito dell'Appaltatore comunicare tempestivamente e per iscritto al Direttore dell'esecuzione dell'appalto di A.S.I.S. il rinvenimento di furti e sottrazione di beni, nonché l'avverarsi di infortuni a persone o cose sull'impianto.

E' compito dell'Appaltatore comunicare tempestivamente e per iscritto all'Ufficio rapporti con l'utente di A.S.I.S. la permanenza, in via eccezionale, delle società sportive oltre il termine accordato di mezz'ora successiva alla conclusione della prenotazione, nonché le assenze nei turni di prenotazione comunicati da A.S.I.S..

E' compito dell'Appaltatore comunicare tempestivamente e per iscritto all'Ufficio rapporti con l'utente di A.S.I.S. l'assenza ripetuta dei soggetti prenotanti.

E' compito dell'Appaltatore chiudere ogni accesso, porta e infisso dell'edificio, provvedendo altresì a chiudere i cancelli e le altre recinzioni delle aree pertinenziali dell'edificio.

3.2. *Rapporti con il pubblico.* Il personale in servizio di portierato svolge attività di relazione con l'utenza A.S.I.S.; nello svolgimento del proprio servizio, osserva le norme indicate all'articolo 5 del presente Capitolato.

3.3. *Custodia* intesa quale:

affidamento dei locali con l'obbligo di assicurarne l'utilizzo ai soggetti autorizzati esclusivamente da A.S.I.S.. E', altresì, attività di custodia quella finalizzata a che le strutture e i beni mobili e immobili in essi contenuti siano mantenuti nello stato di conservazione consegnato con la diligenza richiesta al depositario di cose mobili.

E' fatto divieto di esercitare la custodia in modo, per fini e a favore di terzi diversi da quelli individuati da A.S.I.S.; è esclusa la facoltà di servirsi dei locali e dei beni da parte del custode.

L'Appaltatore è responsabile di ogni sottrazione di beni e valori di A.S.I.S. e/o di terzi e dei danni causati ai beni mobili, in special modo all'attrezzatura sportiva.

3.4. *Predisposizione e allestimento delle attrezzature* necessarie per tutte le attività sportive, ludiche e ricreative autorizzate e il loro ritiro, deposito e ricovero al termine dell'utilizzo. Attivazione, messa in funzione e disattivazione tabelloni segnapunti, impianto luci e audio.

Predisposizione attrezzatura sportiva del gioco secondo le norme tecnico sportive delle Federazioni sportive di riferimento. Ritiro e ricovero delle attrezzature sportive.

3.5. *Gestione della sicurezza sui campi di gioco.* E' compito del custode custodire le attrezzature sportive, metterle a disposizione degli utenti e ricoverarle al termine dell'attività. Le attrezzature presenti sul campo di gioco possono essere esclusivamente quelle utilizzate dall'utente presente; ogni altra attrezzatura (e relativi contenitori, cesti, elementi di appoggio…) deve essere riposta nei locali deposito. In mancanza di un idoneo magazzino, previo accordo scritto con A.S.I.S., il materiale può essere depositato a lato del campo di gioco in un unico posto segnalato e delimitato da fettuccia visibile e, ove necessario, protetto con paracolpi.

In ogni caso, è fatto obbligo al custode di ispezionare il campo di gioco e l'attrezzatura sportiva/didattica per assicurare l'idoneità e la sicurezza della medesima, segnalando tempestivamente ad A.S.I.S. ogni anomalia o rottura o comportamento non conforme degli utenti. Il custode deve eseguire mensilmente le ispezioni e le verifiche indicate nella lista di controllo attrezzature allegata sub 7) al presente Capitolato. L'Appaltatore deve trasmettere a A.S.I.S. mensilmente le liste compilate. In corso di esecuzione di appalto, A.S.I.S. o il Comune di Trento o gli Istituti scolastici potranno comunicare specifiche istruzioni operative per la gestione della sicurezza nei campi di gioco.

Nella gestione delle attrezzature sportive particolare attenzione deve essere riservata alla protezione di sporgenze, spigolature e ostacoli da possibili contatti delle persone.

Il custode deve provvedere:

- alla movimentazione in sicurezza dei canestri a sistema di sollevamento verticale a verricello; al termine dell'attività della pallacanestro questi canestri devono essere lasciati in posizione di gioco ossia di assoluta sicurezza (il tabellone deve poggiare sui tre cordini che lo fissano alle staffe a muro);
- alla movimentazione in sicurezza dei canestri con chiusura laterale: al termine dell'attività della pallacanestro questi canestri devono essere ripiegati contro il muro in posizione di non utilizzo;
- alle ispezioni e alle azioni di sicurezza previste per le pareti di arrampicata sportiva: tutti i compiti del custode dell'impianto sono individuati dal Regolamento interno A.S.I.S. per l'utilizzo delle pareti per arrampicata sportiva e la pratica dell'arrampicata sportiva scaricabile dal sito www.asis.trento.it;
- all'ispezione visiva dell'ancoraggio di pertiche, funi, travi, tabelloni canestri e di ogni altra attrezzatura indicata nella lista allegata sub 7) del presente Capitolato;
- (per i campi da calcio a 11 e a 5 e di pallamano - coperti e scoperti) al posizionamento sul campo di gioco, all'ancoraggio al terreno durante il gioco e al ricovero al termine di ogni utilizzo delle porte da calcio mobili; sarà onere del custode provvedere al ricovero delle porte mobili ancorandole a parete in direzione antiribaltamento.

Al termine delle attività sportive di A.S.I.S., è compito del custode liberare il terreno di gioco per il successivo utilizzo scolastico. E' compito del custode verificare e far osservare la regola per la quale gli utenti e i terzi in genere non possono lasciare in deposito negli impianti attrezzi e strumenti di gioco senza l'autorizzazione, ove rilasciabile, di A.S.I.S..

3.6. *Gestione e controllo dei varchi di accesso, degli impianti di illuminazione e di allarme*, provvedendo all'attivazione e disattivazione degli stessi. Chiusura di ogni accesso, porta, infisso e porte d'emergenza dell'edificio; chiusura dell'impianto di illuminazione, inserimento dell'impianto di allarme, chiusura cancelli e altre recinzioni delle aree di pertinenza dell'edificio. Per i campi calcio, l'addetto alla gestione accessi deve provvedere all'accensione e allo spegnimento delle torri faro, in modo graduale ed economico, sulla base degli orari autorizzati dall'Ufficio rapporti con l'utente di A.S.I.S., osservando le istruzioni operative tecniche impartite da A.S.I.S..

3.7. *Applicazione e osservanza del Regolamento aziendale recante le modalità di utilizzo degli impianti sportivi*, in particolare le disposizioni di cui ai capi IV e V, nonché ai Regolamenti di settore allegati relativi alle palestre, piscine, campi calcio e pareti di arrampicata sportiva. I regolamenti A.S.I.S. sono scaricabili dal sito www.asis.trento.it.

3.8. Rispetto e sorveglianza sull'osservanza del divieto di fumo in tutti i locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici. Il divieto deve trovare applicazione per gli utenti e per i lavoratori.

3.9. Tenuta e custodia cassette di pronto soccorso. A.S.I.S. dota tutti gli impianti sportivi delle cassette di pronto soccorso con le modalità e il contenuto previsti dal D.M. 15.7.2003, n. 388. E' compito dell'Appaltatore custodire la cassetta in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con apposita segnaletica a croce verde. E' altresì compito del custode verificare il contenuto della cassetta comunicando mensilmente ad A.S.I.S. le necessità di reintegro del materiale dovute all'utilizzo, al superamento delle date di scadenza o a sottrazione/furto. La comunicazione mensile deve essere effettuata compilando la lista di controllo di cui all'allegato 5) del presente Capitolato. Il reintegro dei materiali mancanti o scaduti è a carico di A.S.I.S..

3.10. Mantenimento delle condizioni di sicurezza e prevenzione/gestione emergenze (addetti sicurezza, emergenze e antincendio). Il personale addetto al servizio di gestione accessi cura, su tutti gli edifici e su tutti gli impianti sportivi, durante tutti gli orari di attività autorizzate da A.S.I.S. (anche durante gli orari in cui l'impianto sportivo non è aperto al pubblico spettacolo), il servizio di mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.3.1996 ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi") nonché tutte le attività di attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze sui luoghi di lavori di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e dell'Allegato IX del D.M. 10.3.1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Le condizioni di sicurezza antincendio e di prevenzione debbono essere mantenute ed assicurate per i lavoratori, gli utenti e le persone comunque presenti nell'edificio. Per le istruzioni operative della presente attività e i documenti che A.S.I.S. consegnerà all'Appaltatore, si rinvia all'art. 12 del presente Capitolato e al contenuto della lista di autocontrollo per il servizio di sicurezza di cui all'allegato 6) del presente Capitolato.

Ogni addetto dell'Appaltatore deve disporre sul proprio luogo di lavoro e conoscere la procedura per la gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza e le planimetrie del piano di emergenza, nonché tutte le disposizioni indicate nel D.U.V.R.I..

3.11. Sgombero neve nelle immediate adiacenze dell'ingresso dell'edificio (scale, tappeti, area davanti ingresso, camminamento pedonale).

4. L'Appaltatore deve attenersi esclusivamente e scrupolosamente alle disposizioni di apertura/chiusura derivanti dalla programmazione sportiva e ricreativa degli utilizzi assentiti da A.S.I.S., evitando qualsiasi comunicazione diretta e qualsiasi intesa con gli utenti di A.S.I.S..

5. Il servizio di gestione accessi deve essere svolto secondo le procedure proposte con l'offerta tecnica e approvate da A.S.I.S.. Le procedure devono prevedere le operazioni da eseguire:

- al momento della consegna dell'impianto,
- durante l'apertura,
- al momento del rilascio dell'impianto,
- successive al rilascio dell'impianto.

Le procedure devono essere predisposte in funzione degli orari di apertura degli impianti e del grado/intensità di utilizzo delle singole aree dell'impianto. Le procedure devono contenere le operazioni di verifica sulla base di schede di autocontrollo delle attività svolte sulle attività da prestarsi, la gestione delle non conformità, le azioni correttive temporanee e definitive in caso di non conformità e/o di reclamo. Le procedure devono specificare le modalità di analisi di eventuali anomalie riscontrate all'apertura dell'impianto gestendo con immediatezza le peculiari criticità occasionali e/o i punti di intensificazione del degrado dello stato di pulizia su cui intervenire con priorità rispetto alla procedura ordinaria di lavoro.

6. Per l'autocontrollo del servizio di gestione accessi è compito dell'Appaltatore, a mezzo dell'operatore/esecutore del servizio, registrare, quotidianamente e impianto per impianto, con software visibile on line da A.S.I.S. le operazioni eseguite (liste di autocontrollo) sulla base dell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Le liste informatizzate e compilate debbono essere conservate e, a richiesta, poste a disposizione di A.S.I.S. in forma cartacea. Il contenuto minimo delle liste di autocontrollo che l'Appaltatore deve quotidianamente compilare è quello delle liste di autocontrollo dell'allegato 4) del presente Capitolato.

7. Ai fini della valutazione del risultato del servizio, è compito dell'Appaltatore, a mezzo dei supervisori, registrare il livello di erogazione del servizio, con frequenza almeno settimanale, a mezzo delle check list di verifica dell'Appaltatore presentate nell'offerta tecnica depositata in sede di gara. Le check list compilate devono essere messe a disposizione di A.S.I.S. nel software accessibile on line. Le check list informatizzate e compilate debbono essere conservate e, a richiesta, poste a disposizione di A.S.I.S. in forma cartacea. Il contenuto minimo delle check list che l'Appaltatore almeno settimanalmente deve compilare è quello delle check list di verifica dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 8
Modalità di prestazione dei rapporti con l'utente A.S.I.S..

1. L'attività di gestione rapporti con l'utente di A.S.I.S. deve essere resa nel pieno rispetto del Regolamento aziendale sulle modalità di utilizzo degli impianti sportivi e di quanto indicato all'articolo 5 del presente Capitolato.
2. L'Appaltatore e il personale addetto al servizio non potranno in alcun modo autorizzare l'affissione di avvisi di utenti, singoli o associativi, e terzi in genere all'interno degli impianti. A.S.I.S. provvederà a richiedere di defiggere ogni informativa estranea e/o non autorizzata.
3. Il personale addetto al servizio deve prestare particolare attenzione alla prevenzione dei furti, intervenendo per consigliare i migliori accorgimenti preventivi a seconda della fattispecie e per scongiurare atti delittuosi in corso.

Art. 9
Modalità di esecuzione del servizio di gestione accessi

1. Il servizio è reso obbligatoriamente con la presenza continuativa di un addetto per ciascun edificio indicato all'allegato 1) per tutti gli orari dei calendari comunicati da A.S.I.S. all'Appaltatore. Il servizio deve essere prestato a decorrere da un quarto d'ora prima della prenotazione indicata da A.S.I.S. e per mezz'ora dopo il termine della prenotazione, anche in caso di più turni di servizio nell'arco della stessa giornata. Nel caso di partite, il servizio deve essere assicurato fino a che sono liberati tutti gli ambienti dell'edificio.
2. Il servizio di gestione accessi sarà richiesto di massima e prevalentemente:
- nei mesi da settembre a maggio; vacanze scolastiche natalizie e pasquali con giornate e orari differenziati a seconda della disponibilità dell'impianto sportivo e delle prenotazioni dell'attività sportiva;
- durante tutti i giorni della settimana, festivi inclusi;
- dal lunedì al venerdì, dopo le ore 16.30;
- sabato, domenica e festivi con orari differenziati a seconda della disponibilità dell'impianto sportivo e delle prenotazioni dell'attività sportiva.

3. Il servizio di gestione accessi per eventi, tornei, manifestazioni per tutti gli edifici, nonchè il servizio di gestione accessi per gli edifici con piscine potranno essere svolti in periodi, giornate ed orari diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo.
4. Il servizio di gestione accessi è richiesto anche per utilizzi non costanti e non continuativi con riferimento alle ore, alle giornate e alle settimane di apertura degli impianti.
5. In caso di prenotazioni comunicate, non disdettate ma con l'assenza dell'utente, l'addetto al servizio gestione accessi deve trattenersi per almeno mezz'ora durante la prima ora di utilizzo programmato.

Art. 10
Modalità di conteggio delle ore in caso di conguaglio annuale

1. In caso di conguaglio annuale delle ore di custodia, per ciascun edificio saranno sommate le ore di servizio gestione accessi autorizzate da A.S.I.S. e comunicate all'Appaltatore, fatto salvo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

2. Non sono conteggiabili:
   a) il quarto d'ora al giorno di anticipo apertura;
   b) le ore intermedie non prenotate, cioè le ore vuote collocate tra due orari prenotati;
   c) i minuti successivi al termine delle prenotazioni;
   d) le prenotazioni autorizzate e disdettate entro i termini di cui all'articolo 11 del presente Capitolato.
3. Le modalità di conteggio di cui ai commi precedenti si applicano anche alle estensioni di contratto poste in essere ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente Capitolato.

Art. 11
Termine per le comunicazione delle prenotazioni al servizio gestione accessi

1. A.S.I.S. si impegna a consegnare all'Appaltatore, a mezzo posta elettronica, i calendari delle prenotazioni settimanali e i calendari delle prenotazioni sui fine settimana entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente.
2. A.S.I.S. si impegna a consegnare, a mezzo posta elettronica, le variazioni ai calendari consegnati a termini del comma 1 entro le ore 12.00 di due giorni antecedenti la prenotazione variata.
3. Qualora le scadenze dei commi 1 e 2 cadano in un giorno festivo, i termini sono anticipati alle ore 18.00 del giorno precedente.

Art. 12
Servizi di gestione della sicurezza, di prevenzione e gestione delle emergenze. Oggetto

1. Il presente servizio deve essere prestato in modo continuo e regolare in tutte le giornate e gli orari di apertura degli impianti disposti dall'Ufficio rapporti con l'utente di A.S.I.S. ove compaia la definizione "sicurezza SI". Il servizio deve essere prestato con un addetto per gli edifici e gli impianti indicati all'allegato 1) del presente Capitolato. Tutto il personale addetto al presente servizio deve aver:
   - frequentato il corso di primo soccorso;
   - frequentato il corso di formazione rivolto a addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore);
   - conseguito l'attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto al servizio antincendio di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. 10.3.1998 rilasciato dal Corpo dei VV.FF. ai sensi dell'art. 3 del D.L. 01.10.1996, n. 512 convertito in L. 28.11.1996, n. 609.

Il personale addetto al presente servizio deve essere munito della divisa e dei DPI richiesti normativamente ad un addetto antincendi, assicurando la perfetta riconoscibilità e visibilità dell'addetto da parte di utenti e spettatori.
L'Appaltatore deve fornire ad A.S.I.S., entro 30 giorni dall'inizio dell'appalto, l'elenco del personale addetto al servizio di gestione accessi con indicazione della frequenza del corso di primo soccorso, della frequenza del corso 16 ore, nonché copia dei relativi attestati di frequenza e di idoneità tecnica. L'elenco, con i relativi nuovi attestati, deve essere aggiornato e fornito ad A.S.I.S. almeno semestralmente e comunque aggiornato a seguito di intervenute variazioni sul personale in servizio.
2. Il servizio di gestione della sicurezza ha per oggetto l'assunzione dell'attività di incaricato del mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.3.1996 e successive modifiche e integrazioni e il servizio di gestione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in luoghi di lavoro e attività a rischio di incendio medio ai sensi degli allegati I e IX del D.M. 10.3.1998.
Il personale addetto al servizio di gestione accessi cura, su tutti gli edifici e su tutti gli impianti sportivi, durante tutti gli orari di attività autorizzate da A.S.I.S. (anche durante gli orari in cui l'impianto sportivo non è aperto al pubblico spettacolo), il servizio di mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.3.1996 ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi") nonché tutte le attività di attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze sui luoghi di lavori di cui al

D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e dell'Allegato IX del D.M. 10.3.1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Le condizioni di sicurezza antincendio e di prevenzione debbono essere mantenute ed assicurate per i lavoratori, gli utenti e le persone comunque presenti nell'edificio.

3. Gli addetti al presente servizio devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dalle disposizioni adottate dalla Commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo. Le persone addette devono essere individuate e adeguatamente informate e formate dall'Appaltatore; le medesime devono essere designate con apposito atto sottoscritto per accettazione dalla/e persona/e.

4. Le persone designate come sopra per il servizio di mantenimento della sicurezza, nonché di prevenzione e gestione delle emergenze devono attenersi e far rispettare le disposizioni del D.M. 18.3.1996, la normativa antincendio e le disposizioni del piano per la gestione della sicurezza antincendio e piano di emergenza, oltrechè le direttive del D.U.V.R.I. e quelle eventualmente di volta in volta impartite per iscritto dal responsabile della sicurezza di A.S.I.S. o dal Direttore dell'esecuzione dell'appalto.

Fermo restando quanto appena stabilito, per ogni prenotazione di attività aperta al pubblico, i citati addetti devono essere presenti prima, durante e dopo le attività con pubblico e devono effettuare le verifiche e azioni antincendio, tra i quali in particolare:

- α) controllare le vie di accesso e di esodo che debbono essere mantenute sgombre da qualsiasi materiale e funzionanti in tutti i loro elementi per assicurarne la fruibilità e la funzionalità (serramenti, porte, impianti e attrezzature di sicurezza);
- β) controllare che, in particolare nelle aree riservate al pubblico, siano presenti le planimetrie del piano di emergenza e che in tutte le parti dell'edificio sia presente ed integra la segnaletica di sicurezza;
- χ) controllare visivamente la presenza e l'integrità dei presidi antincendio (estintori, manichette/idranti;);
- δ) controllare visivamente la presenza dei dispositivi di sicurezza degli impianti elettrico, di ventilazione, di condizionamento, di riscaldamento;
- ε) controllare il contenuto della cassetta di pronto soccorso;
- ϕ) verificare che siano presenti in loco le chiavi di accesso ai locali tecnici e quadri elettrici, le chiavi per azionare i servoscale per disabili e le chiavi per azionare eventuali cancelli/sbarre presenti all'esterno (con eventuale comunicazione tempestiva ad A.S.I.S. dell'assenza di queste);
- γ) adottare gli opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari seguendo le procedure fornite da A.S.I.S.;
- η) far rispettare la destinazione d'uso dei singoli locali dell'impianto senza alterarne il carico incendio, l'arredo e l'affollamento;
- ι) assicurare il rispetto dell'affollamento massimo di atleti, accompagnatori e spettatori sulle tribune comunicato da A.S.I.S. entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
- φ) assicurare la propria visibilità e rintracciabilità a mezzo della divisa di addetto antincendio per tutta la durata della manifestazione;
- κ) garantire pronto ed efficace ausilio in caso di incendio e di altro emergenza attivando le procedure di emergenze presenti nel piano di A.S.I.S.;
- λ) avvisare A.S.I.S. di qualsiasi situazione di anomalia registrata ai fini della sicurezza;
- μ) garantire assistenza e collaborazione ai vigili del fuoco e al personale addetto al soccorso in caso di emergenza;
- ν) garantire il rispetto del divieto di fumo;
- ο) garantire il rispetto del divieto d'uso degli ascensori in caso d'incendio;
- π) compilare la lista di autocontrollo per il servizio di cui al presente articolo e riportata nell'allegato 6) del presente Capitolato.

5. Per l'autocontrollo e l'attestazione verso terzi del servizio di sicurezza, nonché prevenzione e gestione delle emergenze, è compito dell'Appaltatore, a mezzo dell'operatore/esecutore del servizio, compilare e sottoscrivere per ogni prenotazione di attività aperta al pubblico, le ispezioni e le operazioni eseguite secondo la lista di autocontrollo di cui all'allegato 6) del presente Capitolato. Le liste compilate e sottoscritte debbono essere consegnate mensilmente ad A.S.I.S..

6. A.S.I.S. si riserva di comunicare eventuali ulteriori prescrizioni per il servizio di cui al presente articolo in applicazione di prescrizioni e/o limitazioni impartite con il certificato di prevenzione incendi dell'edificio; il certificato di agibilità dell'impianto sportivo ex art. 80 del TU.L.P.S. o l'agibilità rilasciata per manifestazioni occasionali dalla Commissione provinciale per la vigilanza sui pubblici spettacoli.

8. A.S.I.S. provvederà, entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a trasmettere all'Appaltatore e per ciascun edificio:

- la procedura per la gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza;
- il documento di valutazione del rischio incendio;
- il piano per la gestione della sicurezza antincendio e piano di emergenza (redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10.3.1998, dell'art. 19 del D.M. 18.3.1996 e dell'art. 5 del D.P.R. 12.1.1998, n. 37);
- le planimetrie del piano di emergenza.

Ogni addetto dell'Appaltatore deve disporre sul proprio luogo di lavoro e conoscere la procedura per la gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza e le planimetrie del piano di emergenza.

CAPO IV
Servizio di pulizia

Art. 13
Servizio di pulizia. Oggetto, definizioni e obblighi di risultato

1. Il servizio di pulizia è il servizio reso con un complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere sporco, polvere e/o materiale non desiderato e/o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti ed il loro trattamento con materiali protettivi. Il servizio di pulizia è volto a garantire lo svolgimento delle attività di A.S.I.S. e degli Istituti scolastici in ambienti sicuri, puliti e sanificati. Nel servizio di pulizia sono comprese anche operazioni routinarie di disinfezione.

2. Ai fini del presente Capitolato, si definiscono di seguito le operazioni di pulizia, le principali operazioni e frequenze, nonché le definizioni poi richiamate:

a. *Pulizia giornaliera:* asportazione, solubilizzazione e lavaggio, con adeguati macchinari, di tutti i tipi di sporco di tutti i locali degli edifici, su tutti gli elementi mobili e immobili individuati dall'articolo 14 del presente Capitolato. Il servizio comprende le pulizie giornaliere indicate all'articolo 16 del presente Capitolato. Il personale addetto deve svolgere il servizio con l'ausilio di adeguate attrezzature e adeguata segnaletica che indichi lo svolgimento del servizio;

b. *Pulizia settimanale:* deragnatura di pareti e soffitti; pulizia a fondo di tutto il mobilio, infissi, pulizia dei vetri interni ed esterni fino all'altezza di 2.20 ml, nonché il lavaggio radicale e a fondo con macchine adeguate, quali monospazzola e simili, e adeguati detersivi e materiali disinfettanti, igienizzanti, lucidanti. Pulizia e asporto del fogliame. Il servizio comprende le pulizie settimanali indicate all'articolo 16 del presente Capitolato;

c. *Pulizia annuale:* per servizio di pulizia annuale si intende il servizio di pulizia straordinaria da prestarsi generalmente e al minimo una volta all'anno, stabilita in via generale nei giorni strettamente antecedenti all'inizio della stagione sportiva-scolastica, e comunque in occasione di ogni evento, attività di manutenzione o riscontro che richieda un intervento ulteriore rispetto ai servizi di pulizia giornaliera e settimanale. Qualora l'impianto sportivo oggetto del servizio abbia una chiara stagionalità (es. stagione invernale o stagione estiva), il servizio di pulizia annuale deve essere reso prima di ogni inizio di stagione. Il servizio include la pulizia di risanamento di tutti i locali, compresa deragnatura di pareti e soffitti, pulizia a fondo di tutto il mobilio, l'attrezzatura sportiva, lavaggio tende, pulizia depositi, infissi, serramenti, reticolati, elementi riscaldanti, grate, accessi di sicurezza, travi, punti luce. Il servizio comprende altresì il lavaggio radicale dei pavimenti mediante l'uso di monospazzola o analoga attrezzatura; comprende altresì l'asportazione del manto di cera e la successiva stesura di almeno tre mani di cera protettiva

antisdrucciolo con adeguati macchinari per i pavimenti in pvc, gomma, linoleum e legno. Il servizio include altresì il lavaggio con sistema ad estrazione di liquidi e la shampoonatura a secco dei pavimenti e rivestimenti in moquette. Il servizio include infine le pulizie annuali indicate all'articolo 16 del presente Capitolato.
Il servizio deve essere prestato in giornate di chiusura degli edifici. Per giornate di chiusura degli edifici si intendono le giornate nelle quali non sono previste attività sportive di A.S.I.S. e attività scolastiche.

d. *Pulizia vetri:* il servizio di pulizia vetri è richiesto due volte nel quadriennio (2015 e 2017) secondo le modalità previste dall'articolo 15 del presente Capitolato;

e. *Pulizia di ripristino durante gli utilizzi:* per tutti gli impianti: riordino dei locali, dei pavimenti delle aree di gioco, rimozione dei punti di sporco, vuotatura cestini, rifornimento dei materiali di consumo, ricovero del materiale e delle attrezzature sportive non più utilizzate. Il personale addetto deve svolgere il servizio con l'ausilio di adeguate attrezzature e adeguata segnaletica che indichi lo svolgimento del servizio.

3. Ai fini del presente Capitolato, si indicano di seguito ulteriori contenuti e definizioni del servizio di pulizia poi richiamate:

- Scopatura a secco: asportazione dei vari tipi di sporco solido anche con aspirazione a mezzo di attrezzatura specifica.
- Scopatura ad umido: asportazione dei vari tipi di sporco con mezzi atti a non sollevare la polvere.
- Spolveratura ad umido: asportazione dei vari tipi di polvere, incrostazioni, impronte, e macchie con mezzi ad umido atti a non sollevare la polvere.
- Lavaggio: solubilizzazione ed asportazione dei vari tipi di sporco con modalità e mezzi idonei secondo il substrato da trattare.
- Sanificazione: complesso di procedimenti ed operazioni, atti a rendere sani determinati ambienti, mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione.
- Disinfezione: complesso di procedimenti ed operazioni atti a ridurre il numero dei microrganismi patogeni in fase vegetativa a livelli prestabiliti.

Art. 14
Elementi mobili e immobili inclusi nell'appalto

1. Il servizio è riferito alle seguenti aree e elementi mobili: cortili, percorsi pedonali di accesso, parcheggi, piazzali, passaggi secondari, rampe esterne e zone verdi limitrofe ai percorsi pedonali di accesso, marciapiedi, bocche di lupo, scale, atrii, ingressi, corridoi, parapetti, corrimano, tribune, pianerottoli, scale, balconi, terrazzi, poggioli, ascensori, uffici, vani, portinerie, radiatori, reception, palestre, piscine, piano vasca piscine, vasche e acqua piscine, presidi micotici delle piscine, pareti di arrampicata sportiva, campi di gioco in generale, attrezzature sportive fisse, mobili e semovibili, sale, depositi, noleggi, magazzini, spogliatoi, armadietti, cassette di sicurezza, porte, infissi, tende, servizi, bagni, docce, zone distribuzione automatica, servizi telefonici, corridoi, pianerottoli, scantinati, locali di servizio, disbrighi, vie di fuga, infermerie e ogni altra area diversamente definita degli edifici interessati dal presente Capitolato.

Art. 15
Ulteriori specifiche delle prestazioni oggetto del servizio di pulizia

1. Il *servizio di pulizia giornaliera* deve essere prestato eseguendo le seguenti attività:

a) pulizia dei pavimenti di tutte le aree interne di cui all'articolo 14 del presente Capitolato comprese le superfici sottostanti ad arredi, tappeti, mobili e attrezzature sportive di qualsiasi tipo e materiale siano costituiti, nei seguenti modi ed usando le massime precauzioni:
   - scopatura a secco;

- scopatura ad umido;
- lavaggio con detergenti appositi e biodegradabili e successiva lucidatura con adeguati macchinari;

b) scopatura a secco di tutte le aree di cui all'articolo 14 del presente Capitolato esterne ai fabbricati onde rimuovere fogliame, detriti e altri rifiuti;

c) lavaggio e sanificazione dei locali spogliatoi, docce, servizi igienico-sanitari e noleggi con adeguato materiale disinfettante e deodorante, intendendo inclusi anche accessori, rubinetterie, specchi, mobilio, mensole, appendiabiti, armadietti custodie, divisorie, porte, pareti piastrellate e non;

d) per le piscine, quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del presente Capitolato. E' richiesta particolare attenzione per la gestione dei presidi di bonifica secondo la procedura di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a)3) e b)2);

e) spolveratura ad umido di tutti i mobili, gli arredi, le attrezzature sportive fisse e mobili, tavoli e ogni superficie libera, scrivanie con attrezzature e macchinari d'ufficio e non, cassettiere, armadi, mensole, ripiani, scaffali, armadietti, lampade e altri corpi illuminanti a muro e soffitto, ringhiere, corrimano, radiatori e altri corpi riscaldanti, porte, stipiti, infissi, e serramenti interni ed esterni, vetri di qualunque tipo e posto ubicati, tapparelle e imposte, frangisole, veneziane e simili, maniglie, specchi, quadri, ganci, attaccapanni, posacenere, targhe, davanzali, apparecchi telefonici, suppellettili, macchine per ufficio, zerbini, citofoni, telecomandi, interruttori elettrici e pulsantiere, portaombrelli, sedie, panche, grate, specchi, estintori;

f) vuotatura dei cestini e posacenere in tutte le aree interne ed esterne con sostituzione del sacco a perdere e lavaggio, ove necessario, degli stessi;

g) raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti presso i punti di ricovero esterni agli edifici nel rispetto delle norme igieniche e di raccolta differenziata. I rifiuti prodotti dall'Appaltatore e dagli utenti durante l'attività devono essere rimossi nell'arco della giornata lavorativa durante la quale gli stessi sono stati prodotti. Qualora ciò non fosse possibile, il fornitore deve comunicare al personale A.S.I.S. la tipologia, le caratteristiche di pericolosità e le quantità dei rifiuti e ricevere l'autorizzazione al deposito temporaneo. I rifiuti devono essere depositati nelle aree indicate da A.S.I.S. in modo tale da evitare miscele pericolose e/o collocazioni che possano generare un pericolo per l'ambiente e per i lavoratori. E' a carico dell'Appaltatore l'obbligo di rimuovere i rifiuti depositati entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente e comunque a seguito di richiesta A.S.I.S.. Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura dei sacchi idonei per la raccolta differenziata e il lavaggio dei bidoni per la raccolta dei rifiuti;

h) pulizia di risanamento da polvere e ragnatele delle pareti e dei soffitti e controsoffitti;

i) areazione di tutti i locali;

l) chiusura di ogni accesso, porta, infisso e porte d'emergenza dell'edificio;

m) chiusura dell'impianto di illuminazione, inserimento dell'impianto di allarme, chiusura cancelli e altre recinzioni delle aree di pertinenza dell'edificio;

n) per i campi calcio in erba artificiale: controllo quotidiano dei punti di penalità (dischi rigore e angoli corner) ed, eventuale (al bisogno), aggiunta di un pugno di granulare di gomma (fornito da A.S.I.S.), facendolo penetrare con la mano fra il filamento.

2. Il *servizio di pulizia settimanale* deve eseguirsi durante una giornata della settimana secondo il calendario semestrale che l'Appaltatore provvederà a comunicare ad A.S.I.S. in via anticipata e che A.S.I.S. approverà. Il servizio di pulizia settimanale deve essere prestato eseguendo le seguenti attività:

α) lavaggio a fondo di tutti i pavimenti e rivestimenti cui al comma 1, lett. a) con sanificazione e disinfezione;

β) aspirazione e/o lucidatura dei pavimenti non lavabili, con ripristino del manto o della lucentezza del pavimento;

χ) pulizia straordinaria di mobili, pareti, attrezzature sportive e non, degli elementi radianti;

δ) lavaggio a fondo e sanificazione a fondo di servizi igienici, docce e spogliatoi e piano vasca;

ε) pulizia di vetri, infissi e serramenti, interni ed esterni, fino all'altezza di 2.20 ml;

f) per i campi calcio in erba artificiale: pulizia di tutta la superficie del manto erboso artificiale (comprese le aree esterne) al fine di tenere la superficie sgombra da elementi

estranei, quali foglie, pigne, cerotti, bottiglie, lattine ed altro. Questa pulizia deve essere effettuata normalmente quando necessita e comunque deve essere svolto un controllo una volta alla settimana dopo le partite.

3. Il *servizio di pulizia annuale* (ivi incluso l'ultimo anno del quadriennio) da eseguirsi prima dell'inizio dell'anno scolastico o dell'inizio delle attività sportive, qualora queste ultime prendano avvio prima dell'inizio dell'anno scolastico deve essere prestato eseguendo la sanificazione e la pulizia straordinaria dei pavimenti, la deceratura e la ceratura dei pavimenti, il lavaggio tende, veneziane e simili, la pulizia di vetri e vetrate a tutta altezza ed estensione (queste ultime per gli impianti dove non è indicato il servizio di pulizia vetri), locali, rivestimenti e di tutte le pertinenze sportive e non, aree interne ed esterne individuate all'articolo 14 del presente Capitolato. L'Appaltatore deve fornire, entro il 10 agosto di ciascun anno, il piano di lavoro relativo a tutti gli impianti, dettagliato per tipologia di servizio, di intervento, di mezzi e materiali utilizzati. Il piano del servizio di pulizia annuale sarà approvato da A.S.I.S. tenuto conto delle esigenze di apertura scolastica e sportiva degli impianti, nonché delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria poste in essere da A.S.I.S. o dal Comune di Trento. Il servizio di pulizia annuale comprende le prestazioni da eseguire anche in dipendenza di lavori di manutenzione, straordinaria e non, di conservazione e di ristrutturazione dei locali.

4. Il *servizio di pulizia vetri biennale* include la pulizia a tutta altezza ed estensione di vetri, vetrate, serramenti, coperture in metallo e vetro, collocate sulle pareti esterne degli edifici (lato esterno e interno) e all'interno degli edifici. Per gli edifici con tendaggi e tende appesi ad altezza superiore a 2,20 ml, il servizio include il lavaggio tende. Per tutti gli edifici l'Appaltatore deve fornire, entro il 31 maggio di ciascun biennio, il piano di lavoro relativo a tutti gli edifici, dettagliato per tipologia di servizio, di intervento, di mezzi e materiali utilizzati. I piani del servizio di pulizia saranno approvati da A.S.I.S. tenuto conto delle esigenze di apertura scolastica e sportiva degli impianti, nonché delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria poste in essere da A.S.I.S., dal Comune di Trento o dall'Istituto scolastico.

5. I servizi di pulizia giornaliera e settimanale devono essere svolti secondo le procedure proposte con l'offerta tecnica e approvate da A.S.I.S.. Le procedure devono prevedere le operazioni da eseguire e gli eventuali valori da rispettare in funzione degli orari di apertura degli impianti e del grado di utilizzo delle singole aree dell'impianto, le operazioni di verifica delle attività prestate sulle attività da prestarsi, la gestione delle non conformità, le azioni correttive temporanee e definitive in caso di non conformità e/o di reclamo. Le procedure devono specificare le modalità di analisi di eventuali anomalie riscontrate all'apertura dell'impianto gestendo con immediatezza le peculiari criticità occasionali e/o i punti di intensificazione del degrado dello stato di pulizia su cui intervenire con priorità rispetto alla procedura ordinaria di lavoro.

6. Per l'autocontrollo dei servizi di pulizia giornaliera e settimanale è compito dell'Appaltatore, a mezzo dell'operatore/esecutore del servizio, registrare, quotidianamente e impianto per impianto, con software visibile on line da A.S.I.S. le operazioni eseguite (liste di autocontrollo) sulla base dell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Le liste informatizzate e compilate debbono essere conservate e, a richiesta, poste a disposizione di A.S.I.S. in forma cartacea. Il contenuto minimo delle liste di autocontrollo che l'Appaltatore deve quotidianamente compilare è quello delle liste di autocontrollo dell'allegato 4) del presente Capitolato.

7. Ai fini della valutazione del risultato del servizio, è compito dell'Appaltatore, a mezzo dei supervisori, registrare con frequenza almeno settimanale con software visibile on line da A.S.I.S. le operazioni di verifica eseguite (check list) sulla base delle check list di verifica dell'Appaltatore presentate nell'offerta tecnica depositata in sede di gara. Le check list informatizzate e compilate debbono essere conservate e, a richiesta, poste a disposizione di A.S.I.S. in forma cartacea. Il contenuto minimo delle check list che l'Appaltatore almeno settimanalmente deve compilare è quello delle check list di verifica dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

8. Durante tutti i servizi di pulizia previsti dal presente articolo, l'Appaltatore funge da custode dell'impianto e dei beni ivi presenti. L'Appaltatore deve pertanto avere cura di vietare l'ingresso a estranei al servizio di pulizia, gestire le aperture e le chiusure di porte, infissi e cancelli d'ingresso alle aree di pertinenza degli edifici. E' compito dell'Appaltatore chiudere, al termine dei servizi di pulizia, ogni accesso, porta e infisso dell'edificio, provvedendo altresì a chiudere i cancelli e le altre recinzioni delle aree pertinenziali dell'edificio.

9. Per tutti i servizi di pulizia, nel servizio è richiesto il continuo rifornimento dei prodotti di consumo quali carta igienica, salviette, sapone liquido, docciaschiuma, sacchetti igienici, copriwater. I dispenser e gli erogatori sono forniti e posati a cura e spese dell'Appaltatore come precisato anche all'articolo 28, comma 1, del presente Capitolato.
10. Per tutti i servizi di pulizia, l'Appaltatore deve provvedere alla raccolta dei rifiuti osservando le regole per la raccolta differenziata, fornendo i sacchetti per i rifiuti, lavando i bidoni dei rifiuti e posizionandoli in modo corretto con la grafica della differenziata visibile ed esposta correttamente.
11. L'Appaltatore non è esonerato da altri servizi, non previsti nei commi precedenti, qualora esigenze peculiari di salubrità, igiene e sanificazione, manifestate dagli utenti A.S.I.S., da A.S.I.S. stessa, dal Comune di Trento e dagli Istituti scolastici ovvero di conservazione in buono stato di beni immobili o mobili, lo richiedano.

Art. 16
Servizi di pulizia nelle piscine scolastiche.
Ulteriori operazioni e specifiche

1. Oltre alle operazioni di pulizia previste per tutti gli edifici dal presente Capitolato, nelle piscine il servizio di ***pulizia giornaliera*** deve essere svolto eseguendo sempre le operazioni previste dalla seguente procedura:

a) <u>entro le ore 7.30 di ogni giorno:</u>
   - a.1) pulizia del fondovasca con pompa aspirafango;
   - a.2) pulizia del piano vasca con macchina lavasciuga utilizzando detergente neutro (marca Tasky prodotto Exactat o equivalente purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di igiene per piscine); pulizia del bordo vasca con prodotto disincrostante, sgrassante e non schiumoso (marca Barchemicals prodotto Pulideter o equivalente purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di igiene per piscine). L'utilizzo della macchina lavasciuga non può generare alcun sversamento di liquidi detergenti o altre sostanze diverse dall'acqua negli scarichi;
   - *a.3)* svuotamento e pulizia dei presidii di bonifica con detergente neutro (marca Tasky prodotto Exactat o equivalente purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di igiene per piscine); al termine delle operazioni di pulizia dei presidii, riempimento dei medesimi con il prodotto di sanificazione fornito da A.S.I.S., fino al livello comunicato da A.S.I.S. con riferimento alle singole strutture e alle norme vigenti in materia di igiene nelle piscine (secondo le norme attualmente in vigore l'altezza dell'acqua del presidio di bonifica deve raggiungere e mantenere i 16 cm). Le azioni da effettuare per il riempimento dei presidi antimicotici sono:
     azioni da effettuare a inizio turno attività prenotata:
     - azionare il rubinetto "carico vasca lavapiedi";
     - quando l'acqua in vaschetta raggiunge il livello "troppopieno" chiudere il rubinetto "carico vasca lavapiedi";

     azioni da effettuare a fine turno attività prenotata:
     - dosaggio disinfettante antimicotico: chiudere completamente il rubinetto "on/off dosaggio disinfettante" e lasciarlo chiuso;
     - svuotamento presidio tramite lo "scarico";
     - pulizia del presidio mediante sciacquatura e asportazione di eventuali residui solidi (organici e non);
   - a.4) pulizia delle canaline e delle griglie di scarico comprensive di pilette o skimmer;
   - a.5) riposizionamento del tubo aspirafanghi avendo cura di staccare la papera, avvolgendolo a ciambella in prossimità della pompa e scaricandolo dell'acqua; le operazioni devono essere eseguite evitando di danneggiare l'innesto tubo-aspirafango;

b) <u>durante la giornata:</u>

b.1) pulizia di ripasso dell'acqua di vasca e asporto con retino delle particelle grossolane e dei residui organici in sospensione; l'operazione deve essere ripetuta in funzione della frequenza degli utilizzi;

b.2) pulizia dell'acqua del presidio di bonifica con asportazione delle particelle grossolane e dei residui organici in sospensione; ove necessario, svuotamento e successivo riempimento;

b.3) pulizia di ripasso del piano vasca con asciugatura dell'acqua presente;

b.4) mantenimento del livello di riempimento del presidio di bonifica con rabboccamento con il prodotto di sanificazione.

2. In aggiunta alle operazioni di pulizia previste per tutti gli edifici, nelle piscine il servizio di ***pulizia annuale*** deve essere svolto eseguendo sempre le operazioni previste dalla seguente procedura:

α) <u>prima del riempimento d'acqua della vasca:</u>

α.1) prima delle operazioni di pulizia il personale manutentore di A.S.I.S. ha il compito di chiudere gli scarichi delle vasche;

α.2) a scarichi delle vasche chiuse, sull'intera vasca (fondo e pareti) e sul bordo vasca, l'Appaltatore deve:

(1) pulire con acqua ad alta pressione mediante idropulitrice

(2) disincrostare mediante detersivi a base acida. Il liquame di risulta si configura quale rifiuto speciale. L'Appaltatore comunica ad A.S.I.S. l'esigenza di asportare con idonea Impresa i liquami di risulta affinchè siano conferiti in luoghi appositi come rifiuto speciale. Se la pulizia avviene con il solo utilizzo di acqua essa viene scaricata tramite gli scarichi di fondo;

(3) effettuare l'aspersione di liquido antialghe su tutte le superfici delle vasche.

α.3) pulizia delle canaline e delle griglie di scarico comprensive di pilette o skimmer;

β) <u>dopo il riempimento e il riscaldamento dell'acqua di vasca:</u>

β.1) pulizia giornaliera come da comma 1.

3. Eventuali aggiornamenti delle procedure del presente articolo potranno essere comunicati all'Appaltatore in corso di contratto a seguito di disposizioni dell'Autorità sanitaria o di diverse procedure disposte nel Piano di autocontrollo igienico – sanitario di ciascuna piscina.

4. Tutti i prodotti indicati nel presente articolo debbono essere acquistati dall'Appaltatore ad eccezione del prodotto di sanificazione per il presidio di bonifica che sarà fornito e caricato da A.S.I.S.. Gli impianti sono dotati di pompa aspirafango. Anche per i prodotti utilizzati per il servizio di cui al presente articolo, valgono le disposizioni di cui all'art. 19 del presente Capitolato.

5. L'Appaltatore è responsabile verso A.S.I.S. dei danni che alla medesima o a terzi possano derivare dalla mancata, parziale o totale, applicazione delle procedure di sanificazione indicate al presente articolo, anche in dipendenza di accertamenti delle Autorità competenti in materia sanitaria.

6. L'Appaltatore deve assicurare le norme di sicurezza e i comportamenti idonei per l'uso di apparecchiature elettriche (quali lavasciuga e aspirafango) sul piano vasca delle piscine. L'Appaltatore deve rispettare le prescrizioni della norma CEI 64-8/7 sezione 702 ed in particolare:

a) non è consentita la presenza di apparecchiature con tensione superiore a 12V, a una distanza inferiore a 2,00 metri dall'acqua;

b) in tutta la zona perimetrale situata dal bordo vasca fino ai 2,00 metri, è permessa solo la protezione per mezzo di circuiti SELV (Safety Extra Low Voltage) ad una tensione nominale non superiore a 12 V in corrente alternata od a 30 V in corrente continua, con sorgente di sicurezza situata ad una distanza superiore a 3,50 metri dal bordo vasca, ed inoltre i componenti elettrici devono avere almeno il grado di protezione IPX;

c) in alternativa alla lettera b) la pulizia della zona perimetrale situata entro i 2,00 metri dal bordo vasca può essere fatta manualmente senza l'ausilio di macchine o attrezzature elettriche.

Art. 17
Modalità temporali di esecuzione del servizio di pulizia

1. I servizi di pulizia giornaliera degli edifici debbono essere eseguiti:
- al di fuori dell'orario scolastico di ciascun edificio e comunque nel rispetto dei vincoli di non interferenza con le attività scolastiche comunicate da A.S.I.S., anche attraverso il DUVRI ed i relativi aggiornamenti comunicati anche a mezzo corrispondenza postale o elettronica;
- prima dell'orario di apertura dell'edificio all'utenza A.S.I.S., assicurando l'esecuzione e la conclusione del servizio di pulizia prima dell'orario di apertura all'utenza A.S.I.S. di ciascun impianto sportivo contenuto nell'edificio;
- dopo l'orario di apertura al pubblico di ciascun impianto sportivo contenuto nell'edificio.

2. I servizi di pulizia giornaliera, ove è consentito che siano eseguiti in concomitanza alla presenza degli utenti A.S.I.S., non possono essere eseguiti in orario o con modalità tali da arrecare ostacolo, interferenza o intralcio alcuno alle attività sportive, ovvero disservizio agli utenti di A.S.I.S. o agli utenti degli Istituti scolastici ovvero omettendo di svolgere le attività del servizio di gestione accessi.

3. I servizi di pulizia settimanale e annuale devono essere svolti al di fuori degli orari di apertura al pubblico e al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 18
Ulteriori obblighi di risultato per il servizio di pulizia giornaliera

1. Il servizio di pulizia giornaliera deve assicurare che:

α) ciascun impianto risulti pulito al momento dell'inizio della prima attività sportiva programmata da A.S.I.S.;

β) l'intero edificio risulti pulito al momento dell'inizio dell'attività scolastica;

χ) ciascun impianto presenti un grado di pulizia idoneo per lo svolgimento di ciascuna attività sportiva (in acqua, in palestra, a terra sui campi di gioco) anche se collocata infrautilizzi.

2. Il servizio di pulizia giornaliera negli spogliatoi e nei servizi delle piscine deve assicurare i seguenti valori di conformità igienica di alcuni contaminanti di natura biologica, affinché la sanificazione delle superfici possa definirsi correttamente eseguita ed essere accettata come idonea all'ambiente piscina:

Ricerca per	Valori accettabili (n.germi in U.F.C./cm^2)
Carica batterica	5 - 25
Pseudomonas e Staphylococcus aureus	assenti
Miceti	assenti
Salmonella spp.	assente
Listeria monocytogenes	assente

A.S.I.S. effettuerà, almeno semestralmente, le ricerche (con tampone) sul rispetto dei parametri di sanificazione delle superfici.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare i limiti di riferimento sopra riportati e, qualora si rilevino valori anomali rispetto ai valori accettabili sopra indicati, a porre in essere le azioni correttive che consentano il rientro nei valori accettabili.

3. Le verifiche e i controlli di A.S.I.S. sul servizio di pulizia giornaliera saranno finalizzati alla verifica del raggiungimento del risultato.

4. Le verifiche e i controlli di A.S.I.S. sul servizio di pulizia settimanale e annuale saranno finalizzati alla verifica dell'esecuzione del servizio secondo le modalità indicate dal presente Capitolato.

Art. 19
Prodotti utilizzati nei servizi di pulizia

1. Il servizio di pulizia deve essere effettuato esclusivamente con l'uso di prodotti detergenti e di trattamento rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità – dosaggi – avvertenze di pericolosità). I prodotti utilizzati devono essere idonei alla pulizia delle varie tipologie di superfici.
2. E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare di acido cloridrico e ammoniaca. E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati. Sui pavimenti in pvc, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina. I prodotti appena descritti potranno essere utilizzati solo previa espressa autorizzazione di A.S.I.S..
3. L'Appaltatore deve fornire ad A.S.I.S. entro 30 giorni dall'inizio dell'espletamento del servizio le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, (c.d. schede 18 punti con rintracciabilità) con precisazione delle loro caratteristiche qualitative e le concentrazioni che si intendono adottare per le pulizie per ogni specifica superficie. La comunicazione ad A.S.I.S. andrà ripetuta nel caso in cui l'Appaltatore intenda sostituire i prodotti precedentemente presentati ad A.S.I.S..
4. A.S.I.S. si riserva di effettuare prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni.
5. E' obbligo e responsabilità dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte di A.S.I.S., tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti di A.S.I.S. e dei terzi.
6. Qualora per l'esecuzione dei servizi in appalto, l'Appaltatore debba utilizzare sostanze chimiche, ne deve dare comunicazione al personale A.S.I.S., consegnando le schede tecniche dei suddetti prodotti. L'Appaltatore si impegna a non depositare presso gli edifici nessun tipo di sostanza chimica; qualora sia necessario prevedere il suddetto stoccaggio, l'Appaltatore deve informarsi presso A.S.I.S. della presenza di aree specifiche di deposito delle sostanze stesse, che saranno comunque stoccate dall'Appaltatore in maniera da evitare inquinamenti ambientali e rischi per i lavoratori e per gli utenti sportivi e scolastici. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a consegnare a A.S.I.S., all'atto dell'installazione, le schede tecniche delle apparecchiature installate con particolare riguardo alla eventuale presenza di sostanze chimiche al loro interno.
7. L'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori commissionati da A.S.I.S., deve operare in modo da evitare sversamenti di prodotti allo stato liquido eventualmente usati o presenti nelle apparecchiature utilizzate o installate (es. olio, liquidi di raffreddamento, ecc.). Qualora si dovesse produrre, per cause accidentali, uno sversamento, l'Appaltatore deve tempestivamente intervenire per annullare o ridurre al minimo i suoi effetti e contestualmente deve darne immediata comunicazione ad A.S.I.S..

CAPO V
Norme comuni all'esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'appalto

Art. 20
Personale addetto al servizio. Requisiti, formazione e dotazione del personale

1. Nella selezione e assunzione del personale l'Appaltatore deve considerare le seguenti condizioni di cui A.S.I.S. chiede il rispetto dei seguenti vincoli:

- i dipendenti dell'Appaltatore devono avere compiuto la maggiore età;
- i dipendenti dell'Appaltatore addetti ai servizi di gestione accessi e di sicurezza devono essere in possesso di corso per primo soccorso, corso sicurezza durata 16 ore, attestato di idoneità tecnica all'espletamento dell'incarico di addetto alla gestione della sicurezza (requisiti indicati agli articoli 7, comma 1, e 12, comma 1, del presente Capitolato);
- i dipendenti dell'Appaltatore non devono avere subito condanne con sentenza passata in giudicato o risultare sottoposti a procedimento penale per i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la morale familiare, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà individuale e, in particolare, per i delitti di violenza sessuale di cui alla legge n. 66/1996, così come individuati dal codice penale;
- ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 39/2014, i dipendenti dell'Appaltatore non devono aver subito condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- non possono essere addetti al servizio, quali dipendenti dell'appaltatore (anche a tempo determinato o con altro contratto di lavoro), persone che negli ultimi 10 anni siano state allontanate da servizi appaltati da A.S.I.S. in ragione di accertate gravi manchevolezze che hanno condotto a formali contestazioni e/o elevazioni di penali;
- nelle piscine deve essere destinato personale dotato di esperienza e formato alle tecniche del settore dell'igiene e della sanificazione di ambienti natatori,
- il personale subentrante a quello sostituito in via definitiva (es. cessazione contratto…) o temporanea (es. malattia, ferie,…) deve possedere i requisiti tecnici previsti dal presente Capitolato e la conoscenza tecnica (es. procedure aziendali, procedure dei servizi di sicurezza, conoscenza del luogo di lavoro cui è assegnato, gestione chiavi…) pari a quella del personale sostituito;
- il personale dovrà possedere una conoscenza della lingua italiana tale da potergli consentire la comprensione ed il regolare svolgimento delle mansioni attribuitegli dall'Appaltatore nonché da poter interagire con gli utenti di A.S.I.S..

2. Il personale deve:

- indossare sempre la divisa idonea, rispettivamente, ai servizi di pulizia, sicurezza e custodia fornita dall'Appaltatore. La divisa di servizio deve essere uguale per tutti gli addetti, consentire l'immediato e certo avvistamento del personale, differenziarsi dall'abbigliamento del personale A.S.I.S. e dell'abbigliamento sportivo dell'utente. La divisa non potrà recare slogan o loghi di aziende diverse da quella dell'Appaltatore. Le tre tipologie di divise (pulizia, gestione accessi, sicurezza) devono essere sottoposte ad approvazione di A.S.I.S. entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto;
- essere munito dei dispositivi di protezione individuale;
- essere sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente dell'Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- essere dotato ed esporre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 26, comma 8, 18, comma 1 lett. u) e 20, comma 3, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore);

- disporre, su tutti gli edifici, di un sistema di rilevazione automatico delle presenze e dell'orario di lavoro;
- conoscere il software gestionale di gestione e di comunicazione previsto negli articoli 7 e 15 del presente Capitolato;
- disporre, su tutti gli edifici, del collegamento telefonico o internet al software gestionale dell'appalto richiesto per la compilazione delle liste di autocontrollo e per le comunicazioni delle anomalie.

3. L'Appaltatore deve fornire al personale addetto al servizio oggetto del presente Capitolato tutti i dispositivi di protezione individuale eventualmente richiesti per le operazioni ordinarie e straordinarie. I dispositivi di sicurezza debbono rispondere ai requisiti di sicurezza.

4. E' fatto obbligo all'Appaltatore di installare, entro tre mesi dalla data di inizio dell'appalto, senza oneri per A.S.I.S., idonei sistemi di controllo dell'orario del personale addetto ai servizi, presso tutti gli impianti interessati dall'appalto.
L'Appaltatore deve garantire che i dipendenti siano presenti nei rispettivi impianti di lavoro negli orari decisi con A.S.I.S. e che eseguano il lavoro assegnato con la dovuta diligenza. L'Appaltatore deve garantire la presenza e l'utilizzo di un sistema di rilevazione automatico delle presenze e dell'orario di lavoro su tutti gli edifici. L'Appaltatore deve trasmettere ai propri lavoratori mensilmente il report degli orari così rilevati sugli edifici.

5. L'Appaltatore deve svolgere annualmente corsi di formazione e di aggiornamento professionale per tutti gli addetti ai servizi, anche nel rispetto di quanto previsto in sede di offerta tecnica. A.S.I.S. si riserva di verificare l'adempimento del presente obbligo.

6. Nell'ambito della propria formazione, l'Appaltatore è tenuto a dare ampia rilevanza alle abilità del personale con particolare riferimento alla comunicazione agli utenti e alla gestione della soddisfazione degli utenti. L'Appaltatore è tenuto a valutare, e se del caso aggiornare e ripetere, il contenuto e l'efficacia delle proprie azioni di formazione per assicurare il raggiungimento dei livelli di comunicazione e di soddisfazione degli utenti richiesti da A.S.I.S..

7. L'Appaltatore è tenuto, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a rendere edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio possano venire a conoscenza in relazione a atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti A.S.I.S., il Comune di Trento, gli Istituti scolastici e gli utenti A.S.I.S..

Art. 21
Gestione delle non conformità

1. Qualora siano riscontrate da A.S.I.S. o siano comunicate da terzi ad A.S.I.S. non conformità o disservizi, A.S.I.S. chiederà l'individuazione delle cause e l'applicazione di azioni correttive efficaci tese alla soluzione definitiva delle stesse. L'Appaltatore è obbligato a comunicare:
   - le cause che hanno originato la non conformità;
   - le azioni correttive implementate;
   - i nominativi del personale coinvolto nel disservizio.

   Rimane salva la facoltà di A.S.I.S. di applicare le penali e le ulteriori sanzioni previste dal presente Capitolato.

2. In caso di gravi disservizi nell'erogazione delle prestazioni oggetto di contratto ovvero di comportamenti lesivi dei diritti o della tutela degli utenti, addebitabili, secondo l'analisi delle cause condotta dall'Appaltatore o da A.S.I.S., alla responsabilità o negligenza del personale addetto, A.S.I.S. si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento del personale dall'appalto o la sostituzione dell'addetto su uno o più servizi cui è adibito.

Art. 22
Prestazioni straordinarie e compensi

1. Non danno origine alla corresponsione di compensi aggiuntivi le attività di pulizia conseguenti a particolari eventi metereologici, a caso fortuito, ad atti vandalici o a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici o porzioni degli stessi.

2. Nessun compenso sarà riconosciuto per i materiali e le attrezzature impiegate.
3. Non danno origine alla corresponsione di compensi aggiuntivi le attività di gestione accessi per utilizzi non autorizzati dall'Ufficio rapporti con l'utente di A.S.I.S..

CAPO VI
Altre norme per l'esecuzione del contratto d'appalto

Art. 23
Responsabile unico dell'Appaltatore.
Due supervisori del servizio

1. L'Appaltatore deve designare, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione, e mantenere per tutta la durata dell'appalto il Responsabile unico dell'appalto il cui curriculum è stato presentato in sede di offerta tecnica. Il Responsabile unico dell'Appaltatore ha sede in Trento. Il Responsabile unico dell'Appaltatore ha il compito di:

α) organizzare e mantenere in essere per tutta la durata dell'appalto gli adempimenti e le obbligazioni previsti in capo all'Appaltatore dal presente Capitolato ed in particolare gli adempimenti e le obbligazioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30;

β) dare esecuzione all'offerta tecnica ed economica presentate dall'Appaltatore;

χ) promuovere l'organizzazione, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, sviluppando le procedure di controllo e di autocontrollo pattuite in contratto d'appalto o con successivi atti e corrispondenza;

δ) gestire e organizzare il personale, con particolare riferimento alla formazione, alla sicurezza antincendio, alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla tutela delle condizioni retributive, assicurative e previdenziali del personale. E' compito del Responsabile unico dell'Appaltatore assicurare la realizzazione degli obiettivi e delle azioni indicate agli articoli 20 e 21 del presente Capitolato;

ε) presenziare alle riunioni periodiche con il Direttore dell'esecuzione dell'appalto per A.S.I.S.;

ϕ) gestire a livello giuridico-amministrativo e contabile l'esecuzione del contratto d'appalto.

2. L'Appaltatore deve designare i due supervisori i cui curricula sono stati presentati in sede di offerta tecnica, comunicando i nominativi ad A.S.I.S. entro 10 giorni dall'avvio dell'appalto. I due supervisori devono essere mantenuti per tutto il corso dell'appalto e non potranno coincidere con personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto.

3. I supervisori hanno il compito di:

a) programmare, coordinare e controllare tutte le attività necessarie per lo svolgimento del servizio (quali a mero titolo di esempio: orari di lavoro, rispetto orari di apertura impianti, disponibilità divise e d.p.i., visite quotidiane agli impianti, disponibilità per sopralluoghi sugli impianti, rifornimento materiali di consumo, manutenzione mezzi di lavoro, interventi di ripristino di servizi non eseguiti o mal eseguiti, presenza durante le visite di controllo di A.S.I.S., gestione del software di collegamento con A.S.I.S.….);

b) verificare la corretta compilazione delle liste di autocontrollo da parte degli operatori, compilare le check list dell'Appaltatore e di A.S.I.S. (allegati 3-4-5-6-7 del presente Capitolato) curandone la consegna ad A.S.I.S. nei termini previsti dal presente Capitolato;

c) curare la compilazione e la riconsegna ad A.S.I.S. dei calendari delle presenze degli utenti di A.S.I.S.;

d) curare e compilare i dati raccolti con il software di gestione e di comunicazione dell'appalto;

e) assicurare la costante reperibilità dalle ore 7.00 alle ore 23.30 a mezzo di cellulare;

f) rispondere di eventuali problemi contingenti che potessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni.

4. I supervisori hanno il compito di far applicare, controllare e aggiornare le procedure di autocontrollo aziendale sui servizi erogati.

5. La sostituzione in corso d'appalto del Responsabile unico dell'appalto e dei supervisori deve essere preventivamente approvata da A.S.I.S.. In tal caso, è obbligo dell'Appaltatore depositare ad A.S.I.S., in via preventiva e con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla prevista sostituzione, la richiesta di autorizzazione alla sostituzione di una delle figure del presente articolo: l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione dei nominativi indicati in sede di gara con soggetti aventi curricula, ruoli, responsabilità e competenze equipollenti a quelli previsti e depositati in sede di gara.

Art. 24
Direttore dell'esecuzione del servizio per A.S.I.S.

1. Il Direttore dell'esecuzione del servizio per A.S.I.S. è il Responsabile dell'Area giuridico amministrativa di A.S.I.S.. Oltre a quanto disposto dal presente Capitolato, al Direttore dell'esecuzione del servizio competono le attività previste dal titolo III (articoli 297 e seguenti) del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.
2. Il Direttore dell'esecuzione dell'appalto indirà riunioni periodiche, di massima quadrimestralmente, con il Responsabile unico dell'Appaltatore e/o i Supervisori al fine di gestire l'organizzazione dell'appalto, verificare la qualità dei servizi resi e disporre le azioni da intraprendere. Delle riunioni sarà redatto un report interno.
3. Il Direttore dell'esecuzione dell'appalto potrà avvalersi di collaboratori per l'esecuzione degli audit A.S.I.S..

Art. 25
Comunicazione A.S.I.S. e Appaltatore.
Controllo sull'esecuzione dei servizi

1. Nell'esecuzione del contratto, salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme del presente Capitolato, l'Appaltatore farà esclusivamente capo per ciò che riguarda l'espletamento del servizio, la disciplina del personale, la parte amministrativa e contabile, al Direttore dell'esecuzione dell'Appalto, individuato nel Responsabile Area giuridico amministrativa di A.S.I.S..
2. I servizi resi saranno sottoposti a verifica e controllo sulla base delle norme del presente Capitolato, dell'offerta tecnica depositata, delle procedure approvate da A.S.I.S..
3. A.S.I.S., per mezzo di suoi dipendenti e/o incaricati, e il Comune di Trento in forza del contratto di servizio che disciplina i rapporti A.S.I.S. – Comune di Trento eserciteranno la facoltà di controllo in merito all'esecuzione del servizio, che si esplicherà mediante verifica e controllo sul rispetto de:
- gli obiettivi di servizio/risultato e gli standard di servizio indicati in contratto d'appalto;
- le modalità e le condizioni di erogazione del servizio previste dal presente Capitolato;
- l'esecuzione del piano di lavoro comunicato dall'Appaltatore a termini dell'art. 30, comma 2, del presente Capitolato;
- dell'offerta tecnica ed economica depositate in sede di gara dall'Appaltatore.

4. In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, A.S.I.S. ha facoltà di ordinare, senza ulteriore compensazione, l'esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio.
5. Ove ciò non fosse possibile o non conveniente per A.S.I.S., la stessa provvederà a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite, che verrà portato in detrazione dal corrispettivo in prima scadenza.
6. Nel caso di reiterato inadempimento, A.S.I.S. ha la facoltà di risolvere il contratto, giusta quanto previsto al successivo articolo 38 del presente Capitolato, dandone avviso all'Appaltatore con lettera raccomandata, addebitando all'Appaltatore inadempiente ogni eventuale danno derivato o che possa derivare ad A.S.I.S., in conseguenza dell'inadempienza contrattuale, ivi compresi i maggiori oneri per l'affidamento dei servizi ad altro contraente.

Art. 26
Oneri a carico di A.S.I.S.

1. A.S.I.S. mette a disposizione, ove ricorra la necessità ed esistano locali idonei, gratuitamente per l'espletamento del servizio:
   - acqua ed elettricità necessarie;
   - rispostigli con chiusura a chiave per la custodia delle macchine, degli apparecchi di pulizia e dei materiali, limitatamente al fabbisogno giornaliero e settimanale. E' onere

dell'Appaltatore ricoverare in modo sicuro e governato le attrezzature e i prodotti usati per il servizio.

2. I ripostigli ed i locali di cui al precedente comma, saranno concessi in uso gratuito e le chiavi saranno a disposizione dell'Appaltatore. Una copia deve comunque rimanere ad A.S.I.S.. In detti locali è fatto divieto di fumare e di svolgere attività diversa da quella per i quali sono dati in godimento.

3. Oltre all'uso dei locali di cui ai commi precedenti, l'Appaltatore potrà eventualmente individuare a proprie spese e previa autorizzazione di A.S.I.S., idonee soluzioni aggiuntive, con strutture non fisse e facilmente rimuovibili, su spazi messi a disposizione da A.S.I.S.. E' fatto divieto di riservare all'Appaltatore o a terzi spazi degli impianti diversi da quelli precedentemente descritti.

4. A.S.I.S., tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati all'Appaltatore, per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore stesso.

Art. 27
Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore in tema di valutazione dei rischi propri e interferenziali

1. La valutazione dei rischi propri dell'Appaltatore nello svolgimento della sua attività professionale resta a carico dell'Appaltatore stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. Per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro e quantificati dallo stesso, in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, A.S.I.S. ha solo un onere di vaglio, ai sensi dell'art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.
2. L'Appaltatore deve informare i propri dipendenti di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche e dei prodotti specifici per ogni tipo di servizio prestato, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza sulle strutture oggetto del servizio, volte ad identificare ulteriori rischi specifici e ad adottare le cautele e le misure del caso. E' pertanto onere dell'Appaltatore anche rispettare le norme sull'impiego di prodotti chimici non nocivi, biodegradabili, dosati e con l'osservanza delle avvertenze di pericolosità. L'Appaltatore deve dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
3. L'Appaltatore deve informare i propri dipendenti di tutti i rischi residui eventualmente presenti sugli impianti e comunicati da A.S.I.S.. L'Appaltatore deve inoltre informare e curare l'apprestamento di tutte le misure idonee a ridurre o eliminare i rischi da contatto rischiosi (rischi interferenziali) tra lavorazioni dell'Appaltatore e del Subappaltatore, di A.S.I.S., degli Istituti scolastici e degli altri soggetti presenti negli edifici.
4. Per quanto concerne i rischi da interferenze, intese come sovrapposizioni di attività lavorative aventi sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi, si applica quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 per cui i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano. Il Documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), riportato all'allegato 8 del presente Capitolato, eventualmente integrato dalle ulteriori disposizioni che, in sede di coordinamento e di collaborazione espletata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, dovessero emergere è stato redatto dal Datore di lavoro A.S.I.S. (Direttore A.S.I.S.) sulla base della documentazione acquisita dai Datori di lavoro degli Istituti ospitanti (Dirigenti scolastici).
5. Il D.U.V.R.I. è un documento dinamico, soggetto a revisione e aggiornamento periodici in funzione del variare delle condizioni originarie. Le modifiche proposte dall'Appaltatore dovranno essere discusse con A.S.I.S. e da questa accettate, sentito anche il Datore di lavoro ospitante.
6. Ai fini della stipulazione del contratto l'Appaltatore sarà tenuto al completamento del D.U.V.R.I. per quanto riguarda la parte specifica inerente i propri dati e l'individuazione di

ulteriori rischi oltre quelli inizialmente previsti, e alla consegna del documento così completato.

Art. 28
Altri obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore.
Sede operativa dell'Appaltatore

1. Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri del servizio, relativi all'impiego di:
   - divise per il personale impiegato per il servizio di pulizia e di gestione accessi, nonché il relativo lavaggio e stiratura;
   - d.p.i. per il personale adibito a tutti i servizi;
   - abbigliamento antincendio per il personale impiegato per il servizio di gestione della sicurezza;
   - tessere di riconoscimento e distintivi;
   - sacchi per raccolta rifiuti;
   - fornitura dei distributori/erogatori di sapone liquido, asciugamani, carta igienica, sacchetti igienici e copriwater; gli stessi devono essere forniti e installati (nei punti di precedente installazione) su tutti gli impianti;
   - sapone liquido, docciaschiuma, asciugamani di carta, carta igienica, sacchetti igienici e copriwater;
   - materiali per la pulizia giornaliera, settimanale e annuale: detersivi, detergenti (biodegradabili), disincrostanti, antialghe, cere antisdrucciolevoli, devono essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo le persone, gli immobili, i mobili e gli arredi;
   - tutte le attrezzature e i macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie;
   - ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

2. L'Appaltatore deve altresì provvedere a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno:
   - alla formazione e all'ottenimento dell'attestato di idoneità tecnica per lo svolgimento dei servizi di gestione accessi e di sicurezza/emergenza entro un mese dalla data di comunicazione di aggiudicazione;
   - alla dotazione di un sistema di rilevazione automatico delle presenze degli addetti entro due mesi dalla data di comunicazione di aggiudicazione;
   - alla dotazione (e al collegamento con gli edifici A.S.I.S. e gli uffici A.S.I.S.) di un software di gestione e comunicazione idoneo ad assicurare le specifiche previste agli articoli 7 e 15 del presente Capitolato; il termine ultimo per il funzionamento completo del software è fissato in due mesi dalla data di comunicazione di aggiudicazione;
   - al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici;
   - alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008.

3. Tutte le macchine impiegate per la pulizia devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia. In particolare, le macchine a funzionamento elettrico devono:
   - essere collegate a dispositivo tale da assicurare la perfetta messa a terra;
   - avere un assorbimento di energia contenuto, comunque inferiore alla capacità delle prese di corrente;
   - qualora gli ambienti adibiti a deposito non siano areati, i macchinari debbono essere idonei a detto ricovero;
   - non alterare il carico incendio dei locali;
   - per le attrezzature elettriche sul piano vasca, vedasi l'art. 16, comma 6, del presente Capitolato.

4. Il servizio di cui al presente appalto deve essere eseguito dall'Appaltatore con organizzazione autonoma di mezzi e con l'impiego di proprio personale dipendente e/o socio con divieto di subappalto non preventivamente dichiarato e autorizzato.

5. L'Appaltatore, entro due mesi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, deve costituire una sede operativa nel comune di Trento, pena la risoluzione del contratto.

Art. 29
Assunzione e trattamento del personale dipendente

1. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra A.S.I.S. e il personale addetto all'espletamento dei servizi assunto dall'Appaltatore, il quale riconosce che A.S.I.S. risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente, fatto salvo quanto normativamente previsto a carico del committente in caso di accertata violazione degli obblighi contributivi.
2. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori procedono all'assunzione dei lavoratori e dei soci lavoratori dipendenti da società cooperative secondo la vigente normativa sul collocamento e nel rispetto dei requisiti indicati all'art. 20 del presente Capitolato.
A.S.I.S. si riserva di chiedere all'Appaltatore e agli eventuali subappaltatori copia della comunicazione obbligatoria di assunzione relativa al personale occupato sul servizio oggetto del presente contratto.
Tutto il personale adibito al servizio appaltato, registrato nei regolari libri paga e matricola, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge e dei requisiti tecnici individuati dal Capitolato, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti di A.S.I.S. che nei confronti di terzi.
Il numero delle unità di addetti dell'Appaltatore dovrà tenere conto delle esigenze di turnazione per garantire sia la continuità del servizio, sia il godimento degli istituti contrattuali da parte degli addetti, sia la stagionalità della prestazione del servizio (collocata prevalentemente nei mesi da settembre a maggio).
Il personale subentrante a quello sostituito in via definitiva (es. cessazione contratto…) o temporanea (es. malattia, ferie,…), dovrà possedere i requisiti tecnici previsti dal presente Capitolato, ed in particolare quelli indicati all'art. 20 del presente Capitolato, e la conoscenza tecnica (es. procedure aziendali, procedure dei servizi di sicurezza, conoscenza del luogo di lavoro cui è assegnato, gestione chiavi…) pari a quella del personale sostituito.
3. L'eventuale subentro nell'appalto, dovrà avvenire con le modalità previste dall'articolo 4, punto b) del "CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi" del 19.12.2007 come integrato dall'accordo di rinnovo siglato in data 31.05.2011. A tal fine, ad aggiudicazione definita, gli Appaltatori uscenti dovranno provvedere a fornire all'Aggiudicatario del servizio e ad A.S.I.S. l'elenco completo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio entro 10 giorni dalla richiesta di A.S.I.S..
4. L'Appaltatore dovrà assumere tutto il personale secondo le norme di legge e del CCNL di settore. L'Appaltatore sarà obbligato ad attuare, nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e di orario non inferiori a quelle risultanti dal "CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi" del 19.12.2007 come integrato dall'accordo di rinnovo siglato in data 31.05.2011, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro accordo collettivo stipulato per la categoria ed applicabile, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del citato CCNL e fino alla sua sostituzione e vincola l'Appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
5. Al lavoratore socio deve essere garantito un trattamento normativo, previdenziale-assistenziale ed economico, complessivo per stipendio e tutela sindacale, non inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti dal sopra citato CCNL, rapportato all'effettiva durata delle prestazioni.
6. Il numero di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della L. 8.11.1991, n. 381 eventualmente addette al servizio non potrà superare la percentuale del 20% del totale degli addetti in servizio sul presente appalto.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 152/97 l'Appaltatore si impegna a garantire a ciascun lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

8. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonchè di sicurezza sul lavoro, cosi come stabilito dalle norme ed i patti contenuti nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. In particolare l'Appaltatore deve, all'atto dell'assunzione e periodicamente, sottoporre il personale a visite ed accertamenti medici di controllo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 81/2008.

9. L'Appaltatore si impegna per il fatto stesso di partecipare alla gara, ad esibire la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti; in particolare deve redigere l'elenco dei dipendenti riportante le informazioni indicate dall'art. 30 del presente Capitolato.

Ad A.S.I.S. resta, comunque, la facoltà di richiedere in merito ai punti precedenti opportuni accertamenti al competente Ufficio Ispettivo del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

10. Per ogni stato di avanzamento del servizio e per lo stato finale del servizio (certificato di regolare esecuzione del servizio), A.S.I.S. provvederà ad acquisire il DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori al fine di certificare l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori e soci addetti al servizio oggetto del presente contratto, dei contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali. In caso di ottenimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'appalto, A.S.I.S. applica quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207. In caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, A.S.I.S. applica quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207. Qualora non risultino quantificate ad A.S.I.S. le inadempienze contributive accertate, A.S.I.S. sospende i pagamenti per l'intero importo delle prestazioni fino ad avvenuta conoscenza della quantificazione dell'inadempienza. In ogni caso sull'importo netto delle prestazioni è operata la ritenuta dello 0,50 per cento prevista dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 che sarà svincolata con le modalità previste dal citate articolo.

11. A.S.I.S. provvederà annualmente a richiedere al Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento il rilascio della dichiarazione di regolarità retributiva per l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori ai fini della verifica del rispetto delle condizioni retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicati al comma 2 del presente articolo. Fino all'ottenimento della dichiarazione liberatoria in tema di correttezza retributiva del Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento, A.S.I.S. trattiene 1/12 dell'importo annuale del servizio prestato. In ogni caso, per la fattispecie di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei suoi eventuali subappaltatori, si applica quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207.

12. In presenza di gravi o reiterate irregolarità retributive, A.S.I.S. ha diritto, previa diffida alla regolarizzazione inviata all'Appaltatore e da questi disattesa, ad assumere ulteriori determinazioni oltre a quanto previsto nel comma 6 del presente articolo, ivi inclusa la revoca dell'appalto nei casi di maggiore gravità con facoltà di trattenere dagli importi scaduti le somme necessarie alla regolarizzazione delle posizioni retributive irregolari del personale impiegato sull'appalto.

13. Per la sospensione dei pagamenti, le ritenute e per gli altri eventuali provvedimenti adottati da A.S.I.S. ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore e i subappaltatori non possono opporre eccezione alcuna ad A.S.I.S., né a titolo di risarcimento danni né a titolo di interessi moratori al saggio legale o al saggio di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2002.

14. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi, le disposizioni di cui al presente articolo sono estese a tutti i componenti del raggruppamento (mandanti e mandataria) e a tutti i consorziati purchè esecutori del servizio. Il mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese e il consorzio devono provvedere alle comunicazioni sopra riportate per sé e per i propri mandanti e consorziati.

15. A richiesta di A.S.I.S., l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a dare evidenza degli obblighi previsti dal presente articolo anche in momenti diversi dagli stati di avanzamento dell'appalto.

Art. 30
Informativa sul personale

1. L'Appaltatore, entro un mese dall'assunzione del servizio e successivamente con cadenza semestrale qualora vi siano variazioni, pena le sanzioni di cui all'articolo 37 del presente Capitolato, deve trasmettere al Direttore dell'esecuzione dell'appalto di A.S.I.S. l'elenco del personale impiegato nei servizi con l'indicazione di:
   α) il nome e il cognome;
   β) il datore di lavoro;
   χ) la matricola;
   δ) la data di assunzione;
   ε) il CCNL applicato;
   ϕ) il livello contrattuale assegnato;
   γ) la tipologia di contratto di lavoro applicata (a tempo determinato o indeterminato),
   η) il monte ore contrattuale settimanale pattuito (tempo pieno e tempo part-time con relativa percentuale);
   ι) la mansione assegnata tra pulizie, gestione accessi, sicurezza, supervisione;
   φ) l'edificio sportivo di prevalente assegnazione a sede di lavoro,
   κ) la specifica se trattasi di inserimento lavorativo ai sensi della L. 381/1991 e delle azioni dell'Agenzia del lavoro di Trento,
   λ) il possesso dei requisiti tecnici (corso di addetto al primo soccorso, corso di formazione 16 ore, attestato di idoneità tecnica al ruolo di designato al servizio di sicurezza);
   μ) l'assenza di condanne di cui all'art. 20, comma 1, del presente Capitolato;

   nonché dichiarazione dell'Appaltatore di avvenuta formazione del personale impiegato rispetto alle procedure operative consegnate da A.S.I.S. per la conduzione in sicurezza degli edifici, degli impianti e delle attrezzature.

Art. 31
Responsabilità dell'Appaltatore. Polizze R.C.V.T./RCO e furto

1. L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare ad A.S.I.S. e/o a terzi dall'adempimento dei servizi oggetto del presente Capitolato.
2. Qualora richiesto dall'Appaltatore, l'accertamento dei danni sarà effettuato da un rappresentante di A.S.I.S. alla presenza di un Supervisore dell'Appaltatore e riportato in verbale, in modo tale da consentire all'Appaltatore di intervenire nella stima. Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, A.S.I.S. provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che deve essere corrisposto dall'Appaltatore.
3. Qualora l'Appaltatore o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, A.S.I.S. è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.
4. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne A.S.I.S. da qualsiasi danno a terzi e/o pretesa di risarcimento da terzi sollevata anche direttamente nei confronti di A.S.I.S. che possa derivare dall'adempimento dei servizi oggetto del presente Capitolato; a tal fine l'Appaltatore si impegna a presentare, all'atto della stipulazione del contratto, idonea e specifica polizza assicurativa, da mantenersi valida ed efficace per tutta la durata del contratto in oggetto, stipulata con una Compagnia di primario rilievo regolarmente autorizzata ad operare in Italia, che copra ogni rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) per danni comunque arrecati a cosa o persone nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore a Euro 5.000.000, per sinistro e per anno, per persona e per animali o cose. L'Appaltatore deve inoltre provvedere a depositare all'atto della stipulazione del contratto specifica polizza contro il rischio furto, ove per assicurati debbono intendersi A.S.I.S., il Comune di Trento e gli Istituti scolastici, i frequentatori, gli utenti e tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo e/o funzione sono presenti negli edifici con franchigia non superiore a Euro 100,00.
5. L'Appaltatore è eletto custode durante lo svolgimento dei servizi dei locali adibiti a deposito, spogliatoi e di tutto quanto in essi contenuto sia di sua proprietà, che di proprietà di A.S.I.S., del Comune di Trento o di terzi, ivi inclusi tutti i soggetti indicati nel precedente comma

4, ultimo capoverso, ed esonera espressamente A.S.I.S. per i danni diretti e indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti di A.S.I.S. e dell'Appaltatore, in conseguenza anche di furti. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad inserire nelle polizze di assicurazione indicate nel precedente comma 4 clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di A.S.I.S. da mantenere valida ed efficace per tutta la durata del rapporto.

Art. 32
Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire, prima della stipulazione del Contratto d'appalto e a garanzia delle obbligazioni assunte con il medesimo per la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni dedotte in Contratto d'appalto ivi inclusa la regolarità retributiva, assicurativa e previdenziale degli addetti, una cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) dell'importo complessivo netto del Contratto d'appalto e della durata del Contratto d'appalto incrementata di anni uno, tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 o del D.Lgs. 7.9.2005, n. 209. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (diecipercento); ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento) l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento). Si applica l'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente appalto fino alla dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte di A.S.I.S.; la garanzia copre altresì gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dell'Appaltatore in tema di retribuzioni, assicurazioni e previdenza degli addetti impiegati nell'appalto.
2. La fidejussione bancaria o polizza fidejussoria devono rispettare, pena l'impossibilità di sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'Aggiudicatario, tutte le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- massimale o importo garantito pari al **10% dell'importo contrattuale.** In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d'asta è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; si applica l'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
- espressa indicazione di tutte le seguenti clausole:
  - α) "la garanzia prestata con la presente fidejussione è valida fino a quando A.S.I.S. non disporrà la liberazione dell'obbligato principale mediante svincolo della fidejussione e conseguente restituzione dell'originale. La garanzia copre altresì gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dell'Appaltatore in tema di retribuzioni, assicurazioni e previdenza degli addetti impiegati nell'appalto.";
  - β) "il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto da A.S.I.S. a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento deve essere eseguito nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione di semplice richiesta scritta di pagamento inviata da A.S.I.S., restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";

χ) "il fideiussore rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, commi 1 e 2, del codice civile;"

δ) "non può essere opposto ad A.S.I.S. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione";

ε) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti di A.S.I.S. è quello di Trento";

ϕ) (*solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, deve essere inserita la seguente clausola)*: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta ad A.S.I.S.".

3. La fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

4. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico di A.S.I.S..

5. Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto dalle "Norme per la partecipazione" devono essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso in cui A.S.I.S. si pronunci in senso negativo e l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa.

6. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di A.S.I.S. che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

7. In corso di esecuzione dell'appalto, la polizza fideiussoria sarà progressivamente svincolata alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 a seguito di approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del servizio dei certificati di stato di avanzamento del servizio. L'ammontare residuo della cauzione, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, resta vincolato fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, con apposita comunicazione liberatoria da parte di A.S.I.S., per mezzo della quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in pendenza dell'esecuzione del contratto.

8. L'Appaltatore ha l'obbligo, a proprie spese ed iniziativa, di prorogare la cauzione oltre il termine di validità della stessa ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si prevede che venga a ritardare il momento in cui può cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve dare dimostrazione ad A.S.I.S. della ottenuta proroga.

9. Qualora A.S.I.S. intervenga sulla cauzione definitiva escutendola in tutto o in parte, l'Appaltatore è obbligato a reintegrarla entro 30 gg. dalla data della relativa comunicazione da parte di A.S.I.S..

10. La compagnia assicurativa o l'istituto di credito fideiussorio in caso di recesso sono obbligati ad informare preventivamente A.S.I.S..

Art. 33
Fatturazione e pagamenti

1. L'importo contrattuale sarà oggetto di fatturazione trimestrale posticipata per il valore di un sesto dell'importo annuo di contratto. L'importo trimestrale sarà diminuito o aumentato per le modificazioni dell'appalto disposte ai sensi degli articoli 3, 4, 34 e 35 del presente Capitolato. Devono formare oggetto di separata fatturazione trimestrale i servizi richiesti da A.S.I.S. per prestazioni non previsti a contratto.

2. La fatturazione degli stati di avanzamento del servizio di cui al comma 1 potrà essere emessa dall'Impresa aggiudicataria a seguito de:

- Il deposito ad A.S.I.S. dei documenti gestionali e dei documenti relativi al personale previsti dal presente Capitolato da eseguirsi a cura dell'Impresa aggiudicataria;
- l'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni di servizio dedotte in Contratto d'appalto da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto di A.S.I.S.;

- l'accertamento del rispetto di quanto espresso nell'offerta tecnica depositata in sede di gara da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto di A.S.I.S.;
- l'acquisizione del DURC regolare dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori; in caso di inadempienza contributiva si applica quanto previsto dall'art. 29 del presente Capitolato da eseguirsi a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto di A.S.I.S.;
- annualmente, acquisizione di dichiarazione di correttezza retributiva dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori rilasciata dal Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento; in caso di inadempienza contributiva si applica quanto previsto dall'art. 29 del presente Capitolato;
- altri accertamenti previsti dalla normativa applicabile al Contratto d'appalto, compresa la verifica di regolarità fiscale eseguita ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973.

Gli adempimenti di cui al presente comma a carico dell'Impresa aggiudicataria e del Direttore dell'esecuzione dell'appalto di A.S.I.S. dovranno essere svolti entro trenta giorni dal termine del periodo di riferimento della prestazione da liquidare.
Nella fatturazione autorizzata a seguito degli adempimenti del presente comma dovrà essere applicata la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

3. Il pagamento delle fatture, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni anche ai sensi del comma 2 del presente articolo, viene effettuato a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato e specificato dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010. Il termine è sospeso qualora la fattura resa sia incompleta, contestata o fiscalmente irregolare. Il termine è altresì sospeso in pendenza di irregolarità accertate ai sensi dal precedente comma 2. Nulla è dovuto all'Appaltatore a titolo di interessi, indennizzo o risarcimento per la sospensione dei termini di pagamento secondo i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

4. La liquidazione dell'ultima rata trimestrale di Contratto d'appalto viene disposta a seguito dell'acquisizione de:

- la dichiarazione di regolarità retributiva del Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento dell'Appaltatore e dei suoi Subappaltatori;
- l'acquisizione di DURC regolare dell'Appaltatore e dei suoi Subappaltatori;
- il verbale di riconsegna dei luoghi di prestazione del servizio;
- la dichiarazione di regolare esecuzione finale dell'appalto rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del servizio.

5. In caso di ritardato pagamento di fatture dichiarate liquidabili da A.S.I.S. ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, A.S.I.S. corrisponderà gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284 codice civile, tempo per tempo vigente.

6. In caso di associazione temporanea di imprese ciascun componente dell'associazione medesima deve emettere fattura intestata ad A.S.I.S., ognuno per la propria quota di partecipazione all'appalto, come dichiarata in sede di gara. Nel caso di consorzio di imprese, qualora risulti dallo statuto o da altro documento societario, potrà accettarsi la sola fatturazione dell'impresa mandataria.

7. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione A.S.I.S. ed all'Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/cessionario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. A.S.I.S. verifica i contratti sottoscritti tra l'affidatario dei lavori ed il/i subappaltatori e/o i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Art. 34
Conguaglio annuale degli utilizzi degli impianti

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente Capitolato, in caso di modifiche nel tipo degli utilizzi, negli orari annuali di utilizzo, nel grado di intensità di utilizzo di un impianto, A.S.I.S. potrà provvedere annualmente a verificare le quantità orarie e/o la

numerosità dei servizi richiesti rispetto a quelli individuati nell'elenco impianti di cui all'allegato 1), disponendo un conguaglio proporzionale alla variazione registrata, in aumento o in diminuzione, che l'Appaltatore sarà tenuto ad accettare. La procedura non si applica per i servizi di gestione sicurezza.

2. I singoli servizi saranno conguagliati, al ribasso o al rialzo, con i seguenti criteri:

- per i servizi di pulizia, valutando i giorni di apertura dell'impianto rispetto a quelli fissati nell'elenco edifici; in caso di variazione nel numero di giorni di apertura, il saldo (positivo o negativo) dei giorni sarà moltiplicato per il prezzo unitario a giorno di apertura calcolato dividendo il prezzo annuale del servizio pulizia per impianto, come ribassato in sede di gara, per il numero di giorni di apertura previsto nella scheda edificio;
- per i servizi di gestione accessi, valutando, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 10 del presente Capitolato, le ore di effettiva prestazione secondo quanto comunicato con i calendari rispetto a quelle stimate nell'elenco edifici.

3. Il numero di giorni di apertura edificio indicato nell'elenco edifici si intende riferito all'impianto con il maggior numero di giorni di apertura tra gli impianti presenti nell'edificio.

Art. 35
Revisione prezzi

1. Su richiesta dell'Appaltatore, i prezzi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione prezzi annuale a partire dal secondo anno contrattuale, secondo il tasso di inflazione programmata di ciascun anno.

Art. 36
Subappalto e vicende soggettive dell'Appaltatore. Cessione del contratto. Cessione del credito

1. L'Appaltatore può subappaltare parte del servizio, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e successive modifiche, qualora abbia presentato apposita dichiarazione in sede di offerta. In caso di subappalto dichiarato in sede di gara, l'Appaltatore, almeno 30 giorni prima dell'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subappalto, deve far pervenire ad A.S.I.S. apposita richiesta di subappalto, corredata dal contratto, dalle dichiarazioni e dai documenti indicati dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, onde consentire ad A.S.I.S. di rilasciare apposita autorizzazione scritta. Le attività comprese nel subappalto non possono avere luogo prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte di A.S.I.S.. A.S.I.S. provvederà al pagamento all'Appaltatore; a quest'ultimo compete l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da A.S.I.S., copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 28, del D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito in L. 4.8.2006, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni, l'Appaltatore è obbligato in solido con gli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276 l'Appaltatore è obbligato in solido con gli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

3. L'Appaltatore non può cedere il contratto di appalto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 per le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

4. In caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazione della natura giuridica dell'Appaltatore, si applica quanto previsto dal citato art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
5. Per la cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 12.4.1996, n. 163.
6. La cessione del contratto ed il subappalto non autorizzati possono determinare lo scioglimento del contratto e fanno sorgere il diritto per A.S.I.S. ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art. 37
Inadempimenti contrattuali. Penali

1. L'Appaltatore sarà tenuto, nei confronti di A.S.I.S. al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:
   a) violazione di obbligazioni contrattuali;
   b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore, di uno o più servizi;
   c) impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di qualità dei servizi oggetto dell'appalto.
2. Gli inadempimenti contrattuali saranno accertati dagli incaricati di A.S.I.S. con sopralluoghi o con verifiche sulle segnalazioni degli utenti, del Comune di Trento e/o degli Istituti scolastici.
3. A.S.I.S. avrà la facoltà di applicare le seguenti penali per i mancati servizi in uno o più edifici, intendendo per mancati servizi i servizi non eseguiti o non resi a termini del presente Capitolato:
   - Gestione accessi: penale pari a Euro 400,00 per ogni servizio non eseguito e per edificio e/o impianto;
   - Gestione accessi: penale pari a Euro 150,00 per ogni mancata comunicazione di anomalie tecniche, funzionali o organizzative per edificio e/o impianto;
   - Gestione accessi: penale pari a Euro 200,00 per ogni mancata o errata segnatura del rettangolo di gioco per edificio e/o impianto;
   - Gestione accessi: penale pari a Euro 300,00 per ogni mancata o errata gestione delle attrezzature sportive (mancato allestimento, mancato ricovero, mancata comunicazione di anomalie….) per edificio e/o impianto;
   - Gestione accessi: penale pari a Euro 100,00 per ogni mancata esposizione della divisa e/o del cartellino di riconoscimento dell'addetto;
   - Sicurezza: penale pari a Euro 300 per ogni servizio non eseguito e per edificio e/o impianto o per servizio eseguito con personale privo dell'attestato di idoneità tecnica;
   - Pulizie giornaliere: penale pari a Euro 300,00 per ogni servizio non eseguito e per edificio e/o impianto;
   - Pulizie settimanali: penale pari a Euro 400,00 per ogni servizio non eseguito e per edificio e/o impianto;
   - Pulizie di ripristino durante gli utilizzi: penale pari a Euro 100,00 per ogni servizio non eseguito e per edificio e/o impianto;
   - Pulizie annuali: penale pari a Euro 600,00 per ogni servizio non eseguito e per edificio e/o impianto;
   - Pulizie vetri: penale pari a Euro 1.000,00 per ogni servizio non eseguito e per edificio e/o impianto;
   - Presidio di bonifica delle piscine vuoto: penale pari a Euro 200,00 per accertamento per edificio e/o impianto.
4. Comporteranno una penale di Euro 200,00 ciascuna le seguenti mancanze:
   α) la mancata reperibilità dei supervisori;
   β) il mancato raggiungimento, per edificio e/o per impianto, degli standard di servizio indicati agli articoli 5 e 18 del presente Capitolato, rilevati con check list (audit) compilate da A.S.I.S. e ricerche con tampone;

χ) la mancata comunicazione dell'elenco del personale, della documentazione e delle certificazioni richieste dal Capitolato e/o da A.S.I.S.;
δ) un comportamento non corretto da parte dei dipendenti;
ε) non rispetto, per singolo edificio, del numero di addetti indicati nel piano di lavoro di cui all'articolo 30, comma 2, del presente Capitolato;
ϕ) violazione di altre norme del presente Capitolato o esecuzioni del servizio non a regola d'arte non previste al comma 4 del presente articolo.

5. Comporterà una penale di Euro 500,00 il mancato raggiungimento, per edificio e/o per impianto, di uno degli indici di soddisfazione dell'utente indicati all'articolo 5 del presente Capitolato e rilevati da A.S.I.S. con l'indagine di soddisfazione dell'utente.

6. Le penalità saranno comunicate all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata e saranno recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti all'Impresa aggiudicataria e/o sul deposito cauzionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 2, lett. m) del presente Capitolato.

Art. 38
Risoluzione del contratto e sanzioni

1. Dopo l'accertamento formale di A.S.I.S. di cinque inadempienze dell'Appaltatore, nell'arco temporale di 12 mesi, e riguardanti le modalità di svolgimento del servizio appaltato, A.S.I.S. può procedere, previa formale contestazione scritta, alla risoluzione del contratto.

2. A.S.I.S. può procedere all'immediata risoluzione del contratto, unicamente comunicando all'Appaltatore la propria decisione, senza ulteriori avvisi formalità o eccezione alcuna, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, senza con ciò rinunciare al diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti nei seguenti casi:

a) La mancata nomina o la mancata nomina entro i termini di una delle seguenti figure: il responsabile unico dell'Appaltatore e due supervisori del servizio (violazione dell'obbligazione dell'art. 23 del presente Capitolato);
b) la mancata costituzione della sede operativa in provincia di Trento entro i termini (violazione dell'obbligazione dell'art. 28, comma 5, del presente Capitolato);
c) il mancato deposito o il mancato deposito entro i termini previsti, dell'elenco del personale addetto alla sicurezza, munito di corso di formazione e di certificato di idoneità tecnica (violazione dell'obbligazione dell'art. 7, comma 2 e dell'art. 12, comma 1, del presente Capitolato);
d) qualora non vengano rispettati, da parte dell'Appaltatore, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali e prevenzioni infortuni;
e) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la puntualità nell'effettuazione dei servizi;
f) in caso di mancato completo funzionamento del sistema di rilevazione automatico delle presenze sugli impianti;
g) in caso di mancato completo funzionamento del software di gestione e di comunicazione (impianti-Appaltatore-A.S.I.S.) entro due mesi dalla comunicazione di aggiudicazione;
h) in caso di ripetute rilevazioni di non conformità agli indicatori di audit, indicati all'articolo 5 del presente Capitolato, rilevati in sede di audit A.S.I.S. eseguiti con le check list;
i) in caso di due rilevazioni consecutive di indici di soddisfazione dell'utente inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 5 del presente Capitolato;
j) in caso di ripetute non conformità ai parametri di sanificazione per gli ambienti piscina di cui all'art. 18, comma 2, del presente Capitolato, rilevate con le analisi disposte da A.S.I.S.;
k) dopo tre accertamenti di personale addetto al servizio di gestione accessi e di sicurezza privo dell'attestato di idoneità tecnica indicato articolo 7, comma 2, e articolo 12, comma 1, del presente Capitolato;
l) per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
m) qualora l'importo annuale delle penali raggiunga il 10% dell'importo annuale di contratto;
n) qualora l'Appaltatore non dia esecuzione all'offerta tecnica presentata in sede di gara;
o) per cessazione di attività;
p) per cessione del contratto;

q) per subappalto non autorizzato da A.S.I.S.;
r) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
s) per inadempimento alle obbligazioni contrattuali previste all'articolo 29, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del presente Capitolato;
t) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il contratto d'appalto si intenderà risolto a far data dal giorno di ricevimento della comunicazione con la quale A.S.I.S. dichiarerà di avvalersi della presente clausola, senza che l'Appaltatore avesse in tal caso nulla a pretendere anche a titolo risarcitorio. L'esercizio del diritto di risoluzione di diritto del contratto non produce effetti sulle prestazioni già eseguite fino alla data della dichiarazione di risoluzione.

4. Nel caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione vi si addivenga, A.S.I.S. si riserva la facoltà di rifiutare lo svincolo della cauzione per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che A.S.I.S. sosterrà per fare eseguire da altri il servizio.

Art. 39
Recesso

1. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi tempo del recesso unilaterale di A.S.I.S. dal contratto qualora:

- A.S.I.S. intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato in relazione a modifiche normative, organizzative, territoriali e/o contrattuali tra A.S.I.S. e il Comune di Trento;
- sopravvenute norme o fatti non dipendenti dalla volontà di A.S.I.S. rendano impossibile la prosecuzione del contratto.

2. In tali ipotesi, trova applicazione l'art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in quanto compatibile.

Art. 40
Contratto e spese

1. Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico.
2. Il contratto d'appalto sarà costituito dai seguenti documenti:
a) Capitolato d'oneri e suoi allegati;
b) offerta tecnica dell'Appaltatore;
c) offerta economica dell'Appaltatore;
d) eventualmente, dichiarazione di subappalto;
e) eventualmente, atto costitutivo dell'associazione temporanea d'impresa.
3. Tutte le spese di bollo, di registrazione, notarili e/o roganti, tutte le imposte inerenti al verbale di aggiudicazione e al contratto di appalto saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 41
Informativa ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo 30.06.2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dai concorrenti, e quindi anche dall'Appaltatore, saranno raccolti dall'Azienda speciale per la gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento (in sigla A.S.I.S.) con sede in via 4 Novembre, n. 23/4, di Gardolo di Trento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per la formazione e la gestione del Contratto d'appalto, dei suoi atti integrativi, modificativi o di rinnovo. Il trattamento dei dati (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il trattamento dei dati, effettuato con strumenti manuali e/o informativi mediante procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, riguarda anche dati giudiziari. *Fatti salvi il rispetto della normativa sul diritto di accesso ed il rispetto del diritto di accesso agli atti riservato al Comune di Trento nell'ambito del controllo amministrativo e politico sull'attività di A.S.I.S. e il servizio pubblico ad essa affidato*, i dati non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto autodichiarato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti sono comunicati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e all'Osservatorio provinciale per i contratti pubblici, all'Agenzia delle Entrate, a Inps, Inail, alla CCIAA, all'Agenzia del lavoro (o Uffici provinciali del lavoro), agli uffici del Casellario giudiziale, al Tribunale fallimentare, al Commissariato del Governo (o Prefettura competente); il Contratto d'appalto e i suoi atti integrativi, modificativi e di rinnovo sono integralmente duplicati e trasmessi al Comune di Trento (Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport); i dati sono conosciuti dal Responsabile del procedimento di gara e dal Direttore dell'esecuzione del servizio. I dati sono altresì comunicati allo studio notarile incaricato del rogito del Contratto d'appalto e al Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. per le deliberazioni conseguenti. In caso di contenzioso legale o al verificarsi di sinistri, i dati saranno comunicati al Legale di A.S.I.S., al Broker di A.S.I.S. e alla Compagnia assicuratrice di riferimento. I dati relativi all'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 65, 66 e 79 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, possono essere pubblicati su quotidiani a diffusione regionale e nazionale, oltre che sulla Guce, sulla Guri, sul sito Ministero delle Infrastrutture e sul sito A.S.I.S. www.asis.trento.it. I dati e le motivazioni dell'aggiudicazione sono altresì comunicati, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, ai candidati, agli offerenti e agli eventuali ricorrenti espressamente previsti dal medesimo art. 79.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. qualora l'Impresa intenda partecipare alla gara oggetto del presente Capitolato, nonché ai fini della stipulazione del Contratto d'appalto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. In caso di rifiuto a fornire i dati, le conseguenze sono l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara e, successivamente alla procedura di gara, l'impossibilità di stipulare il Contratto d'appalto per colpa dell'aggiudicatario, con le ulteriori conseguenze normativamente previste.

3. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Titolare del trattamento è il Direttore A.S.I.S.. Responsabile del trattamento dei dati con riferimento al procedimento di gara e alla gestione del rapporto contrattuale è il Responsabile Area giuridico amministrativa di A.S.I.S..

5. Alla luce di quanto indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del Contratto d'appalto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati, secondo quanto previsto dall'informativa.

Art. 42
Foro competente

1. Per tutte le controversie inerenti all'esecuzione, all'interpretazione e all'applicazione del presente Capitolato e del relativo contratto d'appalto sarà competente esclusivamente il Foro di Trento.

Art. 43
Disposizioni applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

Allegati al Capitolato d'oneri:
1) elenco edifici;
2) elenco prezzi unitari;
3) n. 2 check list per audit A.S.I.S.;
4) n. 6 liste di autocontrollo per servizio di pulizia, di gestione accessi;
5) n. 1 lista di autocontrollo per cassette pronto soccorso;
6) n. 1 lista di autocontrollo per servizio di sicurezza;
7) n. 1 lista per servizio di controllo attrezzature campo di gioco;
8) D.U.V.R.I..